

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

818^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-28

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 29-83

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 85-100

INDICE

| | | | |
|---|---------------------------|--|---------|
| <i>RESOCONTO SOMMARIO</i> | | CONSOLO (AN) | Pag. 15 |
| <i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> | | MARITATI (DS-U) | 15 |
| CONGEDI E MISSIONI | Pag. 1 | DISEGNI DI LEGGE | |
| PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO | 2 | Seguito della discussione: | |
| RICHIAMO AL REGOLAMENTO | | <i>(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i> | |
| PRESIDENTE | 2, 3, 4 e <i>passim</i> | PETRINI (Mar-DL-U) | 18 |
| MANZIONE (Mar-DL-U) | 2, 3, 4 | ZANCAN (Verdi-Un) | 19, 23 |
| AYALA (DS-U) | 4 | SALERNO (AN) | 20, 21 |
| PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA | | CARUSO Antonino (AN) | 22 |
| Integrazioni | 5 | CIRAMI (UDC) | 24 |
| CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA | | AYALA (DS-U) | 24 |
| Reiezione di proposta di modifica: | | DALLA CHIESA (Mar-DL-U) | 25 |
| PRESIDENTE | 6, 9 | DONADI (Misto-IdV) | 27 |
| ZANCAN (Verdi-Un) | 8 | Verifiche del numero legale | 18, 19 |
| Verifiche del numero legale | 8 | INTERROGAZIONI | |
| SENATO | | Per lo svolgimento: | |
| Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Isernia | | PRESIDENTE | 27, 28 |
| Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari: | | LAURO (Misto-Cdl) | 27 |
| PRESIDENTE | 9, 12, 15 e <i>passim</i> | ALLEGATO A | |
| ZANCAN (Verdi-Un) | 10 | DISEGNO DI LEGGE N. 1296-B/bis: | |
| MANZIONE (Mar-DL-U) | 12 | Articolo 2 ed emendamenti da 2.500 a 2.502 | 29 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

ALLEGATO B**DISEGNI DI LEGGE**Approvazione da parte di Commissioni permanenti *Pag.* 85**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze 85

PARLAMENTO EUROPEOTrasmissione di documenti *Pag.* 86**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio 28

Interpellanze 87

Interrogazioni 89

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 100

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 11.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 11,03 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Richiamo al Regolamento

MANZIONE (*Mar-DL-U*). L'articolo 108 del Regolamento prevede che nel caso in cui la seduta venga tolta per mancanza di numero legale ed il calendario dei lavori non preveda altra seduta, il Senato venga convocato il giorno successivo alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno. Per cui, se è rispettosa del Regolamento la convocazione dell'Aula per le ore 11, analogamente alla seduta di ieri mattina, non è condivisibile la modifica dell'ordine del giorno con l'inserimento della votazione del calendario, che configura un'evidente e concreta violazione regolamentare. La Presidenza, pertanto, avrebbe dovuto mantenere come primo punto dell'ordine del giorno la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato, inserendo successivamente, sulla base di un'intesa tra i Gruppi, la votazione sul calendario.

PRESIDENTE. La votazione del calendario era già all'ordine del giorno, ma non ha potuto essere effettuata a causa della mancanza del numero legale.

AYALA (*DS-U*). La Presidenza dovrebbe evitare una palese violazione del Regolamento, che si consumerebbe ove la seduta iniziasse con la votazione del calendario. La convocazione dell'Aula alle ore 11 impone, coerentemente, la riproposizione dell'ordine del giorno della seduta pomeridiana di ieri.

PRESIDENTE. L'ordine il giorno del giorno è stato già integrato con la discussione e la votazione del calendario, che peraltro riveste una funzione cruciale ai fini dello svolgimento dei lavori parlamentari; pertanto, la decisione della Presidenza è corretta dal punto di vista regolamentare e ragionevole rispetto all'economia dei lavori.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Passa pertanto alla votazione della proposta di modifica del calendario tendente a sostituire la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario con un dibattito sulla politica economica.

Previa verifica del numero legale, chiesta al senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge la proposta di modifica del calendario dei lavori, avanzata dal senatore Ripamonti e da altri senatori. Resta pertanto definitivo il calendario adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Presidenza del vice presidente SALVI

Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Isernia

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e dell'immunità si è pronunciata a maggioranza nel senso che il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Isernia con ricorso del 12

marzo 2004. Il ricorso, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 2 maggio 2005, n. 178, riguarda la deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 26 novembre 2003, ha dichiarato insindacabili ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, i fatti oggetti del procedimento civile a carico del senatore Alfredo D'Ambrosio.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il Gruppo voterà a favore della deliberazione assunta a maggioranza dalla Giunta, in quanto non condivide l'interpretazione fortemente limitativa dell'esercizio dell'attività parlamentare con cui il Tribunale di Isernia ha motivato il conflitto di attribuzioni nei confronti del Senato. Il Tribunale ritiene infatti che l'esercizio dell'attività parlamentare sussista soltanto ove la pubblica presa di posizione da parte di un esponente politico sia successiva alla presentazione di uno specifico atto parlamentare. Al contrario, la critica espressa dal senatore D'Ambrosio nei confronti di un'azienda farmaceutica in ordine a presunti trattamenti di favore da parte di amministratori locali è espressione dell'attività politica ed ispettiva nell'ambito del proprio collegio, che non necessariamente deve essere preventivamente connessa alla presentazione di un atto tipicamente parlamentare. (*Applausi dei senatori Boco e Stiffoni*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ricorda che in occasione della deliberazione in materia di insindacabilità nell'ambito del procedimento civile a carico del senatore D'Ambrosio non aveva condiviso le conclusioni della Giunta – poi invece approvate – perché fondate su una interpretazione eccessivamente ampia dei limiti individuabili dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Analoghe condivisibili valutazioni ha espresso poi il Tribunale di Isernia nel sollevare il conflitto di attribuzione ma la deliberazione che il Senato è chiamato oggi ad assumere investe un momento successivo, quello cioè della costituzione in giudizio del Senato davanti alla Corte costituzionale, che ha già dichiarato ammissibile il ricorso. Pertanto, voterà a favore della proposta della Giunta, coerentemente con la decisione assunta dal Senato in materia di insindacabilità pur non avendola allora condivisa nel merito. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

CONSOLO (*AN*). Anche a nome del Gruppo, voterà a favore della proposta della Giunta che, coerentemente con la decisione assunta in materia di insindacabilità sui fatti concernenti il senatore D'Ambrosio, assicura la costituzione in giudizio del Senato. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moncada*).

MARITATI (*DS-U*). Il Gruppo dei Democratici di sinistra voterà contro le conclusioni della Giunta. È un mero artificio infatti sostenere che non si tratta di intervenire in materia di applicabilità dell'articolo 68 in quanto, nel giudizio che conseguirebbe, il Senato dovrebbe sostenere la fondatezza della decisione precedentemente assunta in materia di insindacabilità sui fatti concernenti il senatore D'Ambrosio. Ma quella delibe-

razione si fondò su un'interpretazione eccessivamente estensiva dell'ambito di espletamento delle funzioni parlamentari che non è possibile condividere. Occorre infatti riportare la norma di cui all'articolo 68 alla sua vera *ratio*, che non è quella di assicurare l'impunità dei parlamentari, ma di consentire il libero esercizio delle funzioni scevro da vincoli e condizionamenti. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

Il Senato approva le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, autorizzando la Presidenza a dare mandato per la difesa ad uno o più avvocati del libero Foro.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta antimeridiana del 1° giugno ha avuto inizio l'esame dell'articolo 2 che, ai sensi dell'articolo 100, comma 9, del Regolamento, è stato suddiviso in tre parti. Ricorda altresì che ha già avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, comma 1, dalla lettera *f*) alla lettera *i*) e che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere.

Su richiesta del senatore PETRINI (*Mar-DL-U*), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 2.33 (testo 2). Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,51, è ripresa alle ore 12,11.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dispone nuovamente la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,11, è ripresa alle ore 12,31.

Prima verifica del numero legale, chiesta dal senatore ZANCAN (Verdi-Un), il Senato respinge l'emendamento 2.33 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.34 è inammissibile in quanto privo di portata normativa. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso pa-

rere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera *p*) dell'emendamento 2.502.

SALERNO (*AN*). Ritenendo che le riforme, che pure non possono essere totalmente condivise, non debbano tuttavia produrre divisioni laceranti nella società civile, mantiene l'emendamento 2.502 che modifica uno degli aspetti maggiormente contrastati dalla magistratura. Esprimendo apprezzamento per il lavoro compiuto dal Ministro e dal relatore Bobbio e rilevando la positività complessiva della riforma, invita tuttavia a rivedere la materia relativa ai concorsi per evitare il protrarsi di una conflittualità che rischia di far fallire l'intera opera riformatrice.

CARUSO Antonino (*AN*). A nome di Alleanza Nazionale dichiara il voto contrario all'emendamento 2.502, che ripropone un meccanismo concorsuale valutato in modo approfondito nel corso del lungo *iter* del provvedimento ed escluso a favore di un modello alternativo. Per quanto riguarda lo sforzo di raggiungere le più ampie intese sul provvedimento, ricorda che sin dalla sua origine il disegno di legge di riforma è stato sistematicamente contestato dalla magistratura indipendentemente dai suoi contenuti e che il testo finale recepisce numerose indicazioni provenienti dal mondo della giustizia.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Il suo Gruppo voterà a favore dell'emendamento 2.502, nonostante le numerose imperfezioni tecnico-giuridiche, perché opera sul piano dell'efficienza, che è l'unico criterio di intervento condivisibile per cercare di contenere il vuoto creato dal dissennato disegno di legge sul piano dei rapporti tra i magistrati dei diversi livelli gerarchici. (*Applausi del senatore Rotondo*).

CIRAMI (*UDC*). Per le ragioni già esposte dal senatore Antonino Caruso, il suo Gruppo voterà contro l'emendamento, che scardina la materia dei concorsi e restituisce assoluta discrezionalità al CSM.

AYALA (*DS-U*). Pur non essendo condivisibile il suo intero contenuto, dichiara il voto favorevole del Gruppo DS-U all'emendamento di cui è primo firmatario il senatore Salerno, finalizzato a contenere in qualche modo i danni inferti al settore della giustizia dal provvedimento. Invita inoltre il senatore Antonino Caruso a riflettere sul dissenso espresso a più riprese e anche recentemente dall'intero mondo giuridico italiano, in tutte le sue articolazioni, e contesta l'idea che il provvedimento sia stato dibattuto per tre anni e che siano state accolte al suo interno indicazioni provenienti dall'opposizione o dagli operatori interessati. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all'emendamento preannunciato in Commissione dal senatore Salerno, che dimostra come anche all'interno della maggioranza persistano

perplessità sull'impianto e sulla filosofia ispiratrice della riforma. L'emendamento è volto a mantenere il CSM nell'alveo delle ruolo costituzionale attualmente attribuitogli, che la maggioranza vuole depotenziare e sostanzialmente svuotare, e risponde in modo più puntuale ai rilievi opportunamente mossi sotto tale profilo dal Presidente della Repubblica.

DONADI (*Misto-IdV*). Poiché mancano pochissimi minuti all'orario di chiusura previsto per la seduta antimeridiana, chiede di poter svolgere la dichiarazione di voto alla ripresa dei lavori nel pomeriggio.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta del senatore Donadi, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

LAURO (*Misto-CdL*). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione 3-01049, relativa alla politica dei tassi d'interesse applicata dalle banche italiane, soprattutto nel Sud.

PRESIDENTE. Assicura che la sollecitazione sarà trasmessa al Governo. Dà annuncio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,58.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 11*).
Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Antonione, Baldini, Bettamio, Bongiorno, Bosi, Cantoni, Contestabile, Costa, Corsi, D'Alì, Danzi, Dell'Utri, Giuliano, Grillo, Guzzanti, Magnalbò, Mantica, Novi, Sestini, Siliquini, Sodano Calogero, Trematerra e Vegas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Izzo, per attività della 5^a Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Basso, Ognibene, Ronconi e Ruvolo, per attività della 9^a Commissione permanente; Zanoletti, per attività dell'11^a Commissione permanente; Greco, per attività della 14^a Commissione permanente; Vizzini, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regionali; Brignone e Gubetti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mulas, Nessa e Rigoni, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Coviello, Ioannucci, Morselli, Saporito e Tofani, per attività dell'Unione interparlamentare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 11,03*).

Richiamo al Regolamento

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, ieri, nel momento in cui la seduta è stata tolta dopo la mancanza del numero legale, abbiamo fatto riferimento all'articolo 108 del Regolamento. Alla fine della seduta non è stato approvato il calendario dei lavori e perciò non è stata programmata in maniera formale la seduta odierna.

L'articolo 108, comma 4, prevede espressamente: «Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta,» – come nel caso di specie – «si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima (...)». Ciò spiega ai colleghi che non lo avessero compreso, il motivo per cui la convocazione odierna è alle ore 11: ciò è perfettamente compatibile con l'articolo 108.

Quello che non trovo compatibile, signor Presidente, è invece l'ordine del giorno stampato per questa mattina. L'articolo 108 prevede infatti in maniera tassativa, e mi auguro che non vi siano anche in questa materia precedenti che possano modificare una norma chiara, che il Senato s'intende convocato con lo stesso ordine del giorno. Proprio perché ci troviamo in una situazione in cui non è stato approvato il calendario, non possiamo che riconvocare l'Assemblea con lo stesso ordine del giorno.

Se però si comparano gli ordini del giorno di ieri e di oggi, eliminando i provvedimenti già approvati, anziché trovare al primo punto dell'ordine del giorno la deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione, compare la votazione del calendario dei lavori dell'Assemblea che assume il rango di nuovo punto all'ordine del giorno, mentre nel rispetto formale dell'articolo 108 questo argomento non può trovare ingresso.

Capisco le obiezioni della Segreteria dell'Assemblea; mi permetta però, signor Presidente, di appellarmi alla sua esperienza. Lei sa benissimo

che quando si discute nella Conferenza dei Capigruppo e il calendario non viene approvato all'unanimità, la stessa Conferenza stabilisce quando discuterlo e inserirlo nell'ordine del giorno già esistente.

E allora noi ci troviamo in un caso nel quale siamo formalmente vincolati ad un ordine del giorno, che è quello precedentemente approvato ed inizialmente discusso, all'interno del quale sicuramente deve entrare questo punto, ma certo non come primo punto dell'ordine del giorno, perché vi sarebbe in questo caso una palese violazione dell'articolo 108, che prevede in maniera tassativa: «con lo stesso ordine del giorno». E l'identico ordine del giorno, signor Presidente, deve prevedere al primo punto, come richiama poco fa, non la votazione del calendario, ma la deliberazione per la costituzione in giudizio per resistere in un conflitto di attribuzione.

Ecco perché, signor Presidente – e concludo –, le chiedo di voler prendere atto della violazione dell'articolo 108 e di voler disporre affinché l'ordine del giorno si intenda corretto, riportandolo testualmente a quello previsto per la seduta di ieri. Subito dopo, fra un provvedimento ed un altro, previa intesa con i Presidenti di Gruppo, sicuramente si potrà introdurre anche la votazione sul calendario che ieri non è stato possibile consumare. Delle due l'una: o il calendario non è approvato, quindi non esiste e si applica l'articolo 108 tornando quindi all'ordine del giorno precedente, oppure, come è stato fatto in questo caso, vi sarebbe una violazione formale, evidente e concreta, non insignificante, di una disposizione che una volta tanto è così chiara che deve essere soltanto applicata – mi consenta, Presidente – non liberamente, come a volte si fa in quest'Aula.

PRESIDENTE. Allora: c'era un ordine del giorno, poi è intervenuta la votazione del calendario, che non è stato approvato in quanto su di essa è mancato il numero legale. Ora si ripropone la votazione del calendario come primo punto che dobbiamo affrontare. Perché no?

Mi faccia capire il senso, senatore Manzione, dato che l'articolo 108 del nostro Regolamento, al comma 4, prescrive: «Quando la seduta è tolta, il Senato, qualora nella stessa giornata o in quella successiva il calendario dei lavori non preveda altra seduta, si intende convocato senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima (...)».

Quindi, il Senato ieri era convocato alle ore 11 e oggi è di nuovo convocato alle 11; ieri c'era all'ordine del giorno la votazione del calendario, su di essa è mancato il numero legale, dobbiamo pertanto ricominciare da quest'ultima...

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Non è così, signor Presidente, perché il richiamo dell'articolo 108 è al dato formale dell'ordine del giorno del giorno prima. Quindi, non essendo stato approvato il calendario, perché non è stato possibile votare la modificazione proposta, noi non possiamo che partire da quel punto che era formalmente inserito nell'ordine del giorno che è agli atti del Senato. Tanto è vero, signor Presidente, che io le facevo presente che sicuramente il calendario potrà essere votato,

ma una volta inserito fra un provvedimento e l'altro. C'è una disposizione formale così chiara che, a mio avviso, non può essere violata.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Manzione, ma senza il voto sul calendario, come possiamo procedere? Infatti il calendario non è stato respinto, è mancato il numero legale. Adesso comunque va votato, verificando eventualmente la presenza o meno del numero legale.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Ho compreso la sua obiezione, signor Presidente. Noi non possiamo che ripartire dal primo punto già iscritto, che era quello del conflitto di attribuzione. Quindi, tecnicamente è possibile ripartire formalmente dall'ordine del giorno non esaurito nella seduta precedente fissata per le 11 (come questa, appunto in applicazione dell'articolo 108 del Regolamento), salvo poi introdurre la deliberazione sul calendario magari fra una votazione e l'altra, perché la previsione dell'articolo 108 è tassativa: il Senato non può che essere convocato alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno!

PRESIDENTE. In base al calendario, nella giornata di martedì 14 giugno, era prevista la discussione del decreto-legge sull'energia elettrica e gas, già conclusa.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, non c'è bisogno di argomentazioni a sostegno della tesi sostenuta dal collega Manzione, in quanto espressa in maniera assolutamente univoca e chiara. Intervengo per dare un contributo a far sì che i lavori dell'Assemblea questa mattina non inizino con una palese violazione del Regolamento. Questa si consumerebbe se iniziassimo, così come previsto nell'ordine del giorno della seduta odierna, con la votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori.

I colleghi – senza parlare di lei, signor Presidente – hanno già ascoltato quanto recita l'articolo 108 del Regolamento, che è di una chiarezza solare, e sicuramente lo conoscono meglio di me, per cui non lo rileggerò. Non si può che cominciare questa seduta – che correttamente, ai sensi dell'articolo 108 del Regolamento è stata convocata alla stessa ora della seduta precedente – se non con l'esame dell'ordine del giorno della seduta precedente, altrimenti non si capirebbe perché la seduta odierna è stata convocata alle ore 11. Dobbiamo dare un senso all'articolo 108 ed applicarlo nella sua integralità, non una parte sì e l'altra no. Nulla impedisce, esaurito il primo punto all'ordine del giorno della seduta precedente, di affrontare la questione del calendario dei lavori. Non succede niente di particolarmente rilevante ai fini dell'andamento dei nostri lavori.

Le chiedo, signor Presidente, di evitare di aprire una seduta in violazione di una norma regolamentare. Se cominciamo stamattina con la votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori, lavoriamo violando le norme del nostro Regolamento, in particolare dell'articolo 108.

PRESIDENTE. Ricapitoliamo: vi era un ordine del giorno della seduta di ieri; è intervenuta la Conferenza dei Capigruppo che ha adottato un nuovo calendario, a maggioranza, poi sottoposto al voto dell'Assemblea; su questa votazione è mancato il numero legale. Questo è quindi il calendario, così come emerso.

Vorrei ricordare anche l'articolo 55, comma 6, del Regolamento, in base al quale il calendario può essere modificato dal Presidente del Senato soltanto per inserirvi argomenti che devono essere discussi e votati in una data ricadente nel periodo considerato dal calendario stesso. Quindi, il calendario è cruciale ai fini del nostro lavoro.

D'altra parte, se ieri è stata messa ai voti una proposta di modifica del calendario su cui è mancato il numero legale e se viene reiterata la richiesta di verifica di numero legale, si deve procedere in tal senso. In caso contrario, si mette in votazione la proposta di modifica del calendario. Ribadisco che questa proposta di calendario è emersa dal lavoro della Conferenza dei Capigruppo ed è, con ogni evidenza, successiva al calendario fissato precedentemente alla sua convocazione. Riunitasi la Conferenza dei Capigruppo che lo ha adottato, il calendario, in quanto non approvato all'unanimità, è stato sottoposto alla votazione dell'Assemblea, ma nella votazione è mancato il numero legale.

Passiamo ora alla votazione della proposta di modifica del calendario, secondo un ragionevole *iter*; in caso di mancanza del numero legale, si sospenderà la seduta e si riproporrà, comunque, il problema della votazione del calendario perché questa è la nuova impostazione della questione come emersa ieri.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni (ore 11,17)

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2005:

– Disegno di legge n. 1184-B – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)

– Disegni di legge nn. 1777 e 800 – Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Reiezione di proposta di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il calendario dei lavori fino al 23 giugno 2005:

| | | | | |
|-----------|----|--------|--|---|
| Mercoledì | 15 | Giugno | (<i>antimeridiana</i>) (h. 11-13) | } – Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale – Seguito disegno di legge n. 1296-B/ <i>bis</i> – Ordinamento giudiziario (<i>Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Seguito disegno di legge n. 414-B – Divieto pratiche mutilazioni femminili (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) – Seguito discussione disegni di legge non conclusi: nn. 1899-2287 – Legittima difesa; 1544 – Aggravanti reati contro anziani; 2431 – Delega testo unico minoranza slovena Friuli-Venezia Giulia (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) |
| » | » | » | (<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20) | |
| Giovedì | 16 | » | (<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14) | |
| Giovedì | 16 | Giugno | (<i>pomeridiana</i>) (h. 16) | } – Avvio discussioni generali (giovedì 16, ant.): – Disegno di legge n. 3444 – Decreto-legge n. 64, ripartizione seggi elettorali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 26 giugno – voto finale con la presenza del numero legale</i>); – Disegno di legge n. 1184-B – Delega carriera dirigenziale penitenziaria (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>); – Disegni di legge nn. 1777 e 800 – Reato manipolazione mentale |
| | | | | } – Interpellanze e interrogazioni |

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3444 (Decreto-legge n. 64, ripartizione seggi elettorali), 1184-B (Delega carriera dirigenziale penitenziaria) e 1777-800 (Reato manipolazione mentale) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 16 giugno 2005.

Il Parlamento in seduta comune è convocato mercoledì 15 giugno alle ore 13.30 per la votazione relativa all'elezione di due giudici della Corte Costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli Senatori.

| | | | | | |
|-----------|----|--------|--|---|---|
| Martedì | 21 | Giugno | (<i>antimeridiana</i>) (h. 10-14) | } – Seguito discussioni generali argomenti già avviati (disegni di legge nn. 3444 – Decreto-legge n. 64, ripartizione seggi elettorali; 1184-B – Delega carriera dirigenziale penitenziaria; 1777 e 800 – Reato manipolazione mentale) | |
| | | | | | |
| Martedì | 21 | Giugno | (<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20) | } – Seguito disegno di legge n. 3444 – Decreto-legge n. 64, ripartizione seggi elettorali (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Scade il 26 giugno – voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Seguito discussione disegni di legge non conclusi: disegni di legge nn. 1296-B/ <i>bis</i> – Ordinamento giudiziario (<i>voto finale con la presenza del numero legale</i>); 414-B – Divieto mutilazioni femminili; 1899-2287 – Legittima difesa; 1544 – Aggravanti reati contro anziani; 2431 – Delega testo unico minoranza slovena Friuli-Venezia Giulia (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>) | |
| Mercoledì | 22 | » | (<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-13) | | |
| | » | 22 | » | | (<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20) |
| Giovedì | 23 | » | (<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14) | | |
| | | | | } – Ratifiche di accordi internazionali – Seguito discussione disegni di legge già avviati: ddl nn. 1184-B – Delega carriera dirigenziale penitenziaria (<i>Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>); 1777 e 800 – Reato manipolazione mentale – Avvio discussioni generali (giovedì 23, ant.): – Disegno di legge n. 3447, decreto-legge n. 87, prezzo dei farmaci (<i>Presentato al Senato; voto finale entro il 29 giugno – scade il 29 luglio</i>); – Disegno di legge n. 3464, decreto-legge n. 90, protezione civile (<i>Presentato al Senato; voto finale entro il 30 giugno – scade il 30 luglio</i>) – Seguito mozione n. 321, Cortiana ed altri, sui brevetti <i>software</i> (<i>ex articolo 157, comma 3, del Regolamento</i>) | |

Giovedì 23 Giugno (pomeridiana) } – Interpellanze e interrogazioni
(h. 16)

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3447 (Decreto-legge n. 87, prezzo dei farmaci) e 3464 (Decreto-legge n. 90, protezione civile) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 23 giugno

Il calendario sarà integrato con la votazione finale della mozione n. 321, Cortiana ed altri, sui brevetti *software*.

*Ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 1296-B/bis
(Ordinamento giudiziario)
(Totale 8 ore, escluse dichiarazioni di voto finali)*

| | |
|------------------------------------|-----|
| Relatore | 15' |
| Governo | 15' |
| Votazioni | 2 h |
| <i>Gruppi 5 ore e 30', di cui:</i> | |
| AN | 42' |
| UDC | 34' |
| DS-U | 51' |
| FI | 57' |
| LP | 27' |
| Mar-DL-U | 36' |
| Misto | 33' |
| Aut | 23' |
| Verdi-Un | 23' |
| Dissenziati | 10' |

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è stata illustrata una proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Passiamo dunque alla votazione della proposta di modifica, avanzata dal senatore Ripamonti e da altri senatori, tendente ad espungere dal calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario e ad inserire un dibattito sulla politica economica.

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Presidenza del vice presidente SALVI (ore 11,18)

Ripresa della discussione di proposte di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Isernia (ore 11,19)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, con ricorso del 12 marzo 2004, il Tribunale di Isernia ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 26 novembre 2003, ha dichiarato che il fatto oggetto del procedimento civile pendente nei confronti del senatore Alfredo D'Ambrosio concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade per-

tanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc. IV-*quater*, n. 19).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza 2 maggio 2005, n. 178, depositata in cancelleria il successivo 4 maggio 2005.

La questione se il Senato debba costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 1° giugno 2005.

Nella seduta del 14 giugno 2005 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso, a maggioranza, in senso favorevole alla costituzione in giudizio.

Se l'Assemblea converrà con le conclusioni cui è pervenuta la Giunta, la Presidenza si intenderà autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, la questione sottoposta all'attenzione del Senato non è di poco momento, perché io sono assolutamente convinto del fatto che la costituzione in giudizio non debba rappresentare un atto automatico, bensì essere una rivisitazione del voto favorevole dato dal Senato rispetto alla garanzia di immunità, alla luce delle contrastanti dichiarazioni di chi ha sollevato il conflitto, e che quindi necessariamente (altrimenti non ci sarebbe bisogno di una nuova deliberazione) si debba entrare nel merito del provvedimento.

Il merito del provvedimento ci impone per l'ennesima volta (ma io credo che sia una meditazione opportuna, utile, salutare) di verificare se siamo in presenza di un'applicazione del principio di immunità andando a riverificare qual è la nozione di funzioni parlamentari.

Sappiamo che, alla luce del novellato testo di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, siamo chiamati a valutare la funzione parlamentare ovunque essa si svolga.

La vetusta concezione che la funzione parlamentare si esplica soltanto fisicamente nell'Aula del Parlamento è stata superata. Si dice invece che la funzione parlamentare è tale ovunque essa si svolga.

In questa discussione dobbiamo anche tener conto del fatto che la Corte costituzionale ha detto più volte che non è funzione parlamentare in modo specifico qualsiasi attività politica, ma che con tale termine si intende quella funzione che è propria del parlamentare stesso. Pertanto, procedendo per nozioni che necessitano ognuna di una motivazione, è necessario fissare che cosa si intende con l'espressione «funzione parlamentare».

Il fatto, così come riferito dal signor Presidente, è abbastanza chiaro. In sostanza si chiede di verificare se investe la questione dell'immunità una critica avanzata dal senatore D'Ambrosio rispetto ad una certa società farmaceutica di medicinali operante all'interno del collegio di appartenenza del senatore medesimo, un'impresa farmaceutica che si sostiene essere avvantaggiata da interessi privati da parte di membri dell'amministrazione locale della Regione in questione.

Il tribunale di Isernia, sollevando il conflitto, ha ragionato nei seguenti termini: non avendo il tribunale in questione verificato alcuna attivazione parlamentare del senatore D'Ambrosio, per fatto concludente ritiene che le dichiarazioni, anche a mezzo stampa, del senatore D'Ambrosio non rientrano nell'ambito della funzione parlamentare.

Passo ora a ricordare un passaggio dell'ordinanza del tribunale di Isernia a mio avviso particolarmente significativo. «Alla Camera, spetta, invero, la sola valutazione in ordine alla riconducibilità di tali dichiarazioni alla funzione parlamentare concretamente espletata dal suo membro». E poi prosegue: «Ciò comporta che le dichiarazioni espresse dal parlamentare debbono essere in qualche modo collegate ad un'attività «parlamentare» specificamente svolta dallo stesso, non essendo sufficiente la ricorrenza di un generico contesto politico né la rilevanza pubblica dell'argomento trattato». In sostanza, si dice che non è sufficiente che ci sia una prospettiva di utilizzare determinate indagini in sede regionale per un utilizzo rispetto alla funzione parlamentare, ma occorre verificare in concreto che tali funzioni siano state esercitate.

Il principio affermato dal tribunale di Isernia non è a mio avviso affatto condivisibile e quindi si impone la costituzione in giudizio del Senato per difendere una corretta interpretazione dell'immunità stabilita dall'articolo 68 della Costituzione.

Ritengo che non sia un principio condivisibile perché non aggancia il riconoscimento dell'immunità ad un fatto ontologico delle dichiarazioni, ma ad un fatto di esplicazione già avvenuta della funzione parlamentare. Si sostiene che soltanto nel momento in cui da parte del parlamentare vi sia stato un utilizzo delle attività ispettive all'interno della vita della Regione e del collegio di appartenenza e sia stata verificata un'attività parlamentare si possa riconoscere l'immunità, diversamente, se non si è verificata, l'immunità non può essere riconosciuta.

Con ogni rispetto per la decisione del tribunale di Isernia, questo argomentare è un voler mettere il carro davanti ai buoi o, per dirla in modo più raffinato, utilizzare un *hysteron proteron*, nel senso di mettere prima quello che invece andrebbe messo dopo.

Noi non possiamo sindacare le intenzioni del parlamentare. Quando il parlamentare lamenta un fatto di malasanità, quando all'interno del proprio collegio lamenta un fatto di collusione di una certa ditta sanitaria con i pubblici poteri locali della Regione, esercita quel potere ispettivo del parlamentare rispetto alla vita del suo collegio, rispetto al luogo in cui è eletto, che precipiterà poi – nel senso chimico del termine – in un atto parlamentare, ovverosia un'interrogazione, un'interpellanza, un dise-

gno di legge o una qualsiasi attività parlamentare che prende lo spunto e che germina da una conoscenza di fatti locali.

Non possiamo rimanere ad una assolutamente vetusta concezione, specie nel momento in cui l'attività parlamentare deve essere verificata all'interno del collegio, all'interno della propria Regione. Non possiamo rimanere, ripeto, ad una concezione vetusta dove il parlamentare, quasi come nell'Italia dell'Ottocento, diventa tale soltanto quando arriva a Roma e siede sullo scranno. Noi dobbiamo invece tener presente che qualsiasi utile contributo da parte del parlamentare si esercita con una conoscenza delle problematiche del territorio e con il trasportare a livello nazionale – vuoi con un disegno di legge, vuoi con le varie modalità ispettive – un problema locale.

Ritengo quindi che affermare tutto questo sia andare avanti nella valutazione della funzione parlamentare. Non credo proprio che il parlamentare debba soltanto partecipare alle sedute, alle riunioni delle Commissioni o proporre disegni di legge, ma debba invece farsi portavoce delle istanze che provengono dal territorio e dunque utilizzare la sua attività ispettiva e proporre il dato parlamentare. Ragionare solo in via di attuazione e non in via di ipotesi significa discriminare l'attività parlamentare facendo un processo alle intenzioni che, come tale, è assolutamente inaccettabile.

Per queste ragioni, sostengo personalmente e a nome del mio Gruppo la costituzione in giudizio del Senato avanti la Corte costituzionale. (*Applausi dei senatori Boco e Stiffoni*).

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, voglio esordire con una considerazione di ordine generale che non nascondo essere legata alla parte procedurale che abbiamo consumato poco fa relativamente all'interpretazione del nostro Regolamento.

C'è una frase molto significativa che viene utilizzata come motto, come parola d'ordine dai Frati trappisti: «*memento mori*». Viene utilizzata anche in maniera ricorrente da alcuni filosofi moderni; mi riferisco a Sander Gilman, o ad alcuni storici, come per esempio Conn Iggulden, che riproduce questa frase quando, parlandoci della storia romana, ci rappresenta come i consoli, che avevano sconfitto i nemici o avevano conquistato nuovi territori, potessero chiedere di avere il «trionfo».

Il trionfo era il massimo riconoscimento che la società della Roma antica attribuiva proprio a coloro i quali si erano distinti con gesti particolarmente significativi. E proprio Conn Iggulden, in uno dei suoi libri che ricostruisce quest'epoca e la vita di Giulio Cesare, ci ricorda che quando veniva riconosciuto il trionfo al console che in pompa magna con tutto l'esercito si avvicinava a Roma su un carro che serviva a fare in modo che fosse riconoscibile dalla popolazione veniva contestualmente messa da uno schiavo una corona di alloro sulla testa e, sempre conte-

stualmente, lo schiavo continuava a ripetere «*memento mori*», ricordati che devi morire.

Con ciò voglio dire che, applicando questo schema anche in politica, qualunque maggioranza dovrebbe sempre ricordare che occorre essere corretti nella gestione del potere. Qualunque maggioranza, quindi, dovrebbe sempre ricordare che, proprio perché il potere non è eterno – qualunque trionfo non è eterno – occorre fare in modo che le regole non si impongano ma vengano rispettate. Questa è una considerazione generale che, però, si inserisce anche nella fattispecie che stiamo considerando; abbiamo già affrontato il problema che è stato sottoposto prima alla Giunta e poi all'Aula dal senatore D'Ambrosio.

Si tratta di un problema che ha una valenza localistica precisa. Solo a ripercorrere la relazione che venne svolta in Aula dal collega Pirovano, quando quest'ultima esaminò la questione relativa alla riconducibilità all'articolo 68 della Costituzione di quella fattispecie, è facile comprenderne – dicevo – i contenuti localistici. Nella sostanza, infatti, abbiamo un atto di citazione di una società (la Neuromed, istituto neurologico mediterraneo) nei confronti del senatore D'Ambrosio con il quale atto si lamenta che lo stesso avrebbe concesso ad alcune emittenti e giornali locali alcune interviste diffamatorie.

Il senatore D'Ambrosio sottopose la questione alla Giunta e poi all'Aula e quest'ultima decise per l'applicazione dell'articolo 68, pur riconoscendo che non vi è alcuna riconducibilità all'attività parlamentare delle singole azioni contestate con l'atto di citazione al senatore D'Ambrosio, ragionando di una possibilità di critica che il parlamentare deve esercitare. Le affermazioni sul sistema sanitario regionale e su questa società rientravano, appunto, nell'articolo 68, proprio in quanto riconducibili a questo tipo di critica di cattiva amministrazione della gestione pubblica.

In occasione della discussione in Aula mi limitai a dire che non dividevo assolutamente quell'interpretazione in quanto ancorata alla legge n. 140 del 2003. infatti quest'ultima, secondo il relatore e la maggioranza, amplificava i contenuti dell'articolo 68 della Costituzione, laddove con alcune previsioni puntuali andava a specificare meglio quale fosse la funzione del parlamentare; dilatandola faceva in modo che si comprendesse anche il diritto di critica scollegata dall'esercizio tipico della funzione che, invece, è previsto dall'articolo 68.

In quella occasione, intervenendo in Aula, mi limitai a dire che non era possibile ritenere che la legge n. 140 del 2003 potesse disegnare confini di applicabilità dell'esimente dell'articolo 68 più ampi di quelli che la norma costituzionale prevedeva.

Questo era il dato, che mi induceva a dire che non era possibile il tipo di interpretazione che il relatore per la Giunta proponeva all'Aula, proprio perché in contrasto con l'interpretazione ormai univoca che la Corte costituzionale dà dell'articolo 68.

La dichiarazione da me resa in Aula ha avuto successivamente conferma in una sentenza interpretativa della Corte costituzionale che ha chiarito come la legge n. 140 del 2003 non possa dilatare i limiti previsti nel-

l'articolo 68 amplificandoli, ma sia una legge che non può che muoversi in quel contesto.

Ho detto ciò per ricordare che, nel caso di specie, non condividevo quella deliberazione, anche se non posso che prendere atto che il Senato, regolarmente convocato, ha affrontato tale problematica ascoltando sia coloro che la pensavano in un modo sia coloro che la pensavano diversamente, deliberando per l'insindacabilità delle opinioni espresse dal collega.

È evidente che quello non è un atto conclusivo, proprio perché la nostra legislazione prevede la possibilità del conflitto di attribuzione e il tribunale di Isernia, non ritenendo che la fattispecie rientrasse nell'articolo 68, legittimamente ha sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale per chiedere alla stessa di verificare i confini corretti dell'applicazione dell'articolo 68, avendo il Senato ritenuto applicabile quella norma.

Ci troviamo quindi in questa fattispecie: il tribunale di Isernia ha sollevato un conflitto di attribuzione rispetto ad una deliberazione del Senato (che non condividevo e l'ho detto più volte, ma che comunque accetto perché assunta regolarmente). Rispetto a questo, vi è stata la decisione preliminare della Corte costituzionale, che ha deciso per l'ammissibilità del conflitto e quindi ha invitato il Senato a costituirsi in giudizio (dinanzi alla Corte costituzionale per l'appunto) affinché possa essere affrontato il merito delle questioni che il tribunale di Isernia ha formalmente sollevato.

Il merito delle questioni sostanzialmente può essere così riassunto: il tribunale di Isernia lamenta che la delibera del Senato si baserebbe sull'erroneo assunto che la prerogativa in esame copra tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica del parlamentare, indipendentemente dall'esistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio delle funzioni parlamentari.

Premetto che, se fosse questa la ricostruzione del merito pieno, la penso come il tribunale di Isernia in quanto non ritengo si possa fare a meno di ricondurre a quel nesso funzionale tipico la possibilità di applicare l'articolo 68 della Costituzione. Siamo però in una situazione nella quale il Senato si è regolarmente espresso e dobbiamo decidere se esso possa coltivare utilmente la possibilità di costituirsi per sostenere quella delibera.

È come se mi si chiedesse, rispetto ad un disegno di legge che ha registrato il mio voto contrario, se una volta diventato legge io ne osservi o meno il precetto: è evidente che lo osserverò, perché posso rappresentare la mia opinione finché siamo nella fase di gestazione della legge, ma una volta varata non posso che rispettarla e applicarla.

Da questo convincimento nasce la conclusione che mi appresto a rassegnare. Anche se non condividevo l'insindacabilità concessa, proprio perché il Senato su di essa si è già espresso, ritengo che in questa fase formale non possiamo che – così come ha detto il senatore Zancan – consentire che il Senato si costituisca per sostenere quelle ragioni che non condividevo e non condivido, ma che comunque sono state formalmente pre-

viste nella deliberazione che questa Camera ha assunto. (*Richiami del Presidente*). Ho quasi finito, signor Presidente.

Ecco perché, alla fine di questo ragionamento, non posso che essere d'accordo sulla proposta avanzata di consentire al Senato di costituirsi regolarmente in giudizio nel conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale di Isernia, pur non condividendo nel merito la deliberazione assunta all'epoca dal Senato. (*Applausi dal Gruppo Mar-DL-U*).

CONSOLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSOLO (AN). Signor Presidente, sarò telegrafico per dire che condivido le argomentazioni portate avanti con la consueta capacità di sintesi dal senatore Zancan, che è entrato nel merito del problema.

Per quanto riguarda la votazione, mi permetto di ricordare ai colleghi che qui non si tratta di deliberare se sia applicabile o meno l'articolo 68 della Costituzione: su questo l'Assemblea si è già pronunciata il 26 novembre 2003. Si tratta soltanto di essere conseguenti alla decisione assunta dall'Assemblea, su proposta del collega Pirovano, vice presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di andare avanti e dare incarico ai legali di costituirsi, seguendo quindi la linea già espressa dal Senato.

Una differente valutazione, cioè il non costituirsi, sarebbe una mancanza di garbo istituzionale rispetto alla decisione assunta dall'Assemblea medesima.

Per queste ragioni il Gruppo di Alleanza Nazionale ed io personalmente voteremo a favore della proposta avanzata. (*Applausi dal Gruppo AN e del senatore Moncada*).

MARITATI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, partirò dall'intervento telegrafico, come lui stesso lo ha definito, del collega Consolo. Egli ha detto: attenti colleghi, non cadiamo in un equivoco; qui non dobbiamo tornare a discutere dell'applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione.

Di che parliamo allora? Dobbiamo invece, caro collega, ribadire preliminarmente, secondo il punto di vista ovviamente non mio, che l'articolo 68 in questo caso va applicato. Infatti, cosa diremmo al rappresentante legale cui il Senato affiderà l'incarico? Gli diremmo di sostenere che cosa?

Stiamo discutendo ancora se l'articolo 68 sia applicabile o meno perché ci dovremmo presentare dinanzi alla Corte costituzionale per sostenere questo punto. Tale artificio, quindi, che a mio avviso servirebbe soltanto a tagliare il dibattito e la riflessione, è privo di fondamento. Ancora una

volta dobbiamo misurarci sull'applicabilità o meno dell'articolo 68 della Costituzione.

Il Presidente ricorderà che, l'ultima volta che abbiamo affrontato il tema, qualcuno ha anche ironizzato sul fatto che io dissi – e ribadisco questa tesi, non rispetto al caso in esame, ma a quello che esaminavamo – che non avrei mai rubricato quella imputazione e non avrei mai esercitato l'azione penale verso quel caso; eppure chiedevo al Senato di non offrire la copertura prevista dall'articolo 68. Cosa vuol dire? È proprio questo il nocciolo della questione.

L'articolo 68 stabilisce in modo chiaro ed inequivocabile che non è possibile procedere nei confronti di un parlamentare – in questo caso di un senatore – tutte le volte in cui abbia manifestato il suo punto di vista nell'esercizio delle sue funzioni. Ora, noi dobbiamo valutare e decidere, caso per caso, se ci troviamo dinanzi ad una ipotesi di questo genere, se cioè il parlamentare ha esercitato le sue funzioni e, nell'ambito di tale esercizio, ha posto in essere azioni che oggi si pretende da parte di altri organi, ed esattamente dall'autorità giudiziaria, di valutare, censurare e, quindi, poi condannare o assolvere a seconda del settore in cui viene chiamato a rispondere il parlamentare.

In questo caso, pertanto, non è vero che non dobbiamo parlare dell'articolo 68 della Costituzione. Sono certo che la maggioranza e anche una parte dell'opposizione – di ciò mi rammarico – in questo caso non intenderà modificare il proprio punto di vista, ma io ritengo opportuno ribadire il concetto. L'articolo 68 non è uno schermo di impunità, ma è un articolo di civiltà giuridica, di democrazia e di libertà, che mette al riparo i rappresentanti del popolo – senatori e deputati – da ogni possibilità di aggressione e di condizionamento quando esercitino le loro funzioni.

L'articolo 68 ha subito una dilatazione: si è parlato di esercizio delle funzioni anche fuori dall'ambito strettamente parlamentare. Ciò viene compreso ed accettato da tutti perché se, ad esempio, io esercito la mia attività proponendo un testo di legge, presentando una mozione, un'interrogazione, un'interpellanza o qualsiasi altro atto di critica forte e poi illustro anche fuori da quest'Aula questo concetto, questo mio punto di vista, nel mio collegio, ed in ogni parte del Paese o anche fuori del nostro Paese, significa che continuo ad esercitare le mie funzioni.

È, però, questo e solo questo! Io che faccio parte di un consiglio comunale, nell'esercizio dell'attività di consigliere comunale, non posso pretendere la copertura dell'articolo 68 se pongo in essere azioni che vengono censurate. Badate, però, che è una censura preventiva: questo è l'equivoco! Affermare che un nostro collega non ha diritto alla copertura e alla garanzia dell'articolo 68 non può e non deve equivalere ad un giudizio di responsabilità, penale o civile che sia. Questo è l'equivoco in cui cadiamo o volete cadere! Sostenere che si può procedere perché non vi sono i presupposti previsti dall'articolo 68 della Costituzione non equivale a dare il minimo giudizio, la minima censura.

Riguardo all'ultimo caso trattato in quest'Aula e a quello ora in esame, personalmente non posso esprimermi, ma ho seri dubbi sulla ille-

gittimità di tale comportamento. Si tratta di una critica politica, ma non siamo noi a poterlo dire. Se vi fosse questa prerogativa, dovremmo affermare – e non possiamo farlo – che il Parlamento esclude le competenze dell'autorità giudiziaria fuori dai casi previsti dalla stessa Costituzione. Questa difficoltà e questo ostacolo sono percepiti dallo stesso relatore quando presentando il caso in quest'Aula, ha scritto nella relazione che il nostro collega, oggetto della odierna discussione, si determinò a fare pubblica denuncia della situazione, estrinsecando un mandato politico di controllo sulla gestione pubblica, in quanto denunciò episodi che rientrerebbero nel contesto di cattiva amministrazione contro cui la carriera pubblica e politica del senatore eletto nel collegio ad Isernia si è sviluppata.

Cosa significa tutto questo? Significa che il Senato non può decidere se un atto è conforme o meno alle regole del codice penale o del codice civile; a noi spetta esclusivamente affermare se quelle attività furono espressione diretta, o mediata in base ad un nesso di funzionalità, dell'esercizio delle funzioni parlamentari. Affermare che vi siano state ruberie o attribuire fatti illeciti a qualcuno non costituisce esercizio dell'azione parlamentare al di fuori degli atti tipici del Parlamento perché, diversamente, non saremmo di fronte alla copertura di cui all'articolo 68, limitata all'attuale contenuto, ma saremmo dinanzi ad una impunità totale che il popolo italiano ha cancellato con la modifica dell'articolo 68.

Perché torniamo allora a discutere dell'articolo 68? Giusto l'intervento dell'autorità giudiziaria che si rivolge alla Corte costituzionale, la quale, secondo lo stesso relatore, è l'unico organo nel caso in esame a porre paletti in questa parte dell'ordinamento, la Corte costituzionale apre il procedimento e invita il Senato a costituirsi in giudizio. Il Senato si costituisce con il mandato di sostenere la fondatezza della precedente decisione ed ecco riemergere con tutta evidenza il problema dell'articolo 68.

Non posso condividere le conclusioni degli ottimi colleghi Manzione e Zancan perché in questo caso ciò significa abdicare al proprio punto di vista, alla posizione sostenuta con ampie motivazioni in una prima fase. In questa seconda fase non possiamo costituirci in giudizio perché ciò significa ribadire un errore già commesso, che vogliamo continuare a commettere, e significa danneggiare la parte, in questo caso il parlamentare, che si troverà a dover rispondere perché la Corte costituzionale sta sistematicamente annullando le decisioni del Senato e della Camera. Arrecheremo così un ulteriore danno al nostro collega che si troverà a dover pagare spese ulteriori e finirà davanti all'autorità giudiziaria finché la legge non sarà mutata.

Non comportiamoci come se la legge fosse stata mutata; se ne avete la volontà, il coraggio o la propensione, assumetevi la responsabilità di modificare l'articolo 68, ma finché quel testo rimarrà immutato questo tipo di provvedimenti che la maggioranza adotta sono errati, in palese violazione della nostra Costituzione.

Per queste ragioni, insieme ai senatori del mio Gruppo, voterò contro le conclusioni della Giunta. (*Applausi dal Gruppo DS-U*).

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari relative alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Isernia.

Sono approvate.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o più avvocati del libero Foro.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1296-B/bis) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 11,50)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis.

Ricordo che il disegno di legge, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica il 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 1° giugno ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti alla prima parte dell'articolo 2 e il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere.

Ricordo altresì che gli emendamenti 2.500, 2.7, 2.501, 2.14 e 2.19 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.33 (testo 2).

Verifica del numero legale

PETRINI (*Mar-DL-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,51, è ripresa alle ore 12,11).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 2.33 (testo 2).

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,11, è ripresa alle ore 12,31).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.
Procediamo alla votazione dell'emendamento 2.33 (testo 2).

Verifica del numero legale

ZANCAN (*Verdi-Un*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PAGANO (*DS-U*). Presidente, il senatore Ulivi vota per cinque! (*Proteste dai banchi dell'opposizione*).

PRESIDENTE. Collegli, lasciate fare alla Presidenza: il senatore segretario è pregato di controllare.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1296-B/bis

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.33 (testo 2), presentato dal senatore Calvi e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.34 è inammissibile in quanto privo di portata normativa.

Sull'emendamento 2.502 è stato avanzato un invito al ritiro e c'è un parere contrario della 5ª Commissione limitatamente alla lettera *p*).

SALERNO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO (*AN*). Signor Presidente, mantengo l'emendamento e dissento dal parere contrario della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Salerno, ci deve far sapere se mantiene la lettera *p*), perché in tal caso, avendo la 5ª Commissione espresso parere contrario, l'emendamento può essere votato, ma con la particolare procedura della votazione elettronica.

SALERNO (*AN*). Mantengo la lettera *p*), signor Presidente, e chiedo la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.502.

SALERNO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALERNO (AN). Signor Presidente, cari colleghi, ovviamente intervegno come primo firmatario dell'emendamento, che in questa dichiarazione di voto vorrei sostenere da un punto di vista non solo tecnico, ma anche politico.

Io credo, signor Presidente, cari colleghi, che non ci possano essere riforme totalmente condivise: di questo sono pienamente conscio. Le riforme talvolta modificano meccanismi ai quali si è abituati; molto spesso le riforme cambiano anche la filosofia di un assetto della pubblica amministrazione, di una parte rilevante del funzionamento della nostra società.

Quello che però non dovremmo fare, cari colleghi (mi permetto di fare questa osservazione, ed è questa la riflessione), è erigere muri, ossia creare divisioni oltre a quella che può essere la normale contrapposizione e contraddizione che una riforma o una norma può generare. Ciò che non dobbiamo fare, in realtà, è quello che talvolta abbiamo già fatto, cioè creare divisioni troppo forti; non vorrei chiamarle lacerazioni, ma ricordate anche cosa successe in altre situazioni, come quando forzammo sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, forse senza mediare un attimo in più, senza trovare una linea di colloquio, di dialogo sociale con le parti che sarebbero state toccate da quel provvedimento.

Come più volte ho detto, cari colleghi, c'è stato non un solo segnale, ma più di uno da tutta la categoria a cui si riferisce questo emendamento, la quale ha prospettato una netta contrarietà a taluni aspetti di questa riforma.

Io non intendo parlare di tutta la riforma, signor Presidente, ma soltanto di taluni suoi aspetti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di tenere basso il tono della voce se dovete fare conversazione.

SALERNO (AN). Signor Presidente, in conclusione, con questa riforma abbiamo realmente innovato. In considerazione del fatto che si è trattato di un lavoro durato tanti mesi, vorrei complimentarmi innanzitutto con il relatore, senatore Bobbio, con la Commissione giustizia, nonché con il Ministro.

In ogni caso, invito l'Assemblea a riflettere per evitare che in questa riforma, nella quale sono stati introdotti taluni strumenti di grande innovazione – come nel caso della Scuola superiore della magistratura e delle commissioni d'esame – siano contestualmente inseriti elementi che, pur non rendendo vana la discussione, darebbero comunque luogo ad un contrasto con la categoria cui si riferiscono. Si rischierebbe di sciupare o comunque di realizzare una riforma che, anche quando non è condivisa totalmente (di questo ci si rende conto ma non può certo costituire un limite

nell'andare avanti), in realtà porta realmente ad una divisione, ad un muro contro muro che francamente non si vorrebbe vedere.

Compito della maggioranza è innovare e riformare, e lo si sta facendo egregiamente. Si faccia però attenzione a non produrre dissenso, perché oltre al dovere di governare vi è anche quello di produrre consenso o, in alternativa, non produrre un totale e netto dissenso nelle categorie cui questa riforma si riferisce.

Questa dichiarazione di voto fa riferimento all'emendamento da me presentato. Ribadisco i miei complimenti all'Aula, ma soprattutto al relatore, alla Commissione e al Ministro per aver portato avanti un lavoro lunghissimo. Si faccia attenzione a non introdurre insieme ad una riforma ottima, assolutamente necessaria e attesa da molto tempo, elementi che portano ad una divisione, ad una lacerazione che in questo momento non ci si può permettere.

CARUSO Antonino (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, le chiedo, ai sensi del Regolamento, se interviene a nome del Gruppo, considerato che anche il senatore Salerno fa parte dello stesso Gruppo parlamentare.

CARUSO Antonino (*AN*). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale. Devo intendere che l'intervento del senatore Salerno, come peraltro lui stesso ha precisato, è nel senso di una dichiarazione di voto da parte del proponente.

Valuti la Presidenza se ritiene che tale intervento sia conforme al Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, lei mi insegna che in dichiarazione di voto non può parlare più di un oratore per Gruppo. Questo è il motivo per cui le ho rivolto la domanda. Se lei mi conferma che quell'intervento era a titolo personale...

CARUSO Antonino (*AN*). Il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro questo emendamento. Pertanto, devo ritenere che la dichiarazione di voto svolta dal senatore Salerno sia in dissenso rispetto all'indicazione complessiva del Gruppo.

PRESIDENTE. In tal caso ha facoltà di parlare.

CARUSO Antonino (*AN*). Il senatore Salerno afferma di essere consapevole del fatto che le riforme non possono essere sempre totalmente condivise. Faccio osservare, con riferimento alla riforma in esame, che ci si è trovati, nel corso degli ultimi tre anni – tale è stato il tempo dedicato al dibattito – di fronte ad una riforma che è stata sempre sistemati-

camente non condivisa, qualsiasi cosa si dicesse o si proponesse e qualunque fosse la soluzione che veniva avanzata e poi praticata.

È stato affermato più volte nel corso della discussione che la maggioranza, sia in Commissione che in Aula, si è sottratta a qualsiasi dialogo con le parti della società che sono interessate da questa riforma.

Signor Presidente, mi permetta di dire, con grandissima serenità e con la consapevolezza di essere stato testimone oculare di quanto è accaduto in questi ultimi tre anni, che non c'è affermazione meno vera e più ingenerosa. Il testo finale, votato dal Senato e dalla Camera dei deputati prima della rimessione da parte del Capo dello Stato, non contiene solo alcune, ma numerosissime soluzioni che sono state frutto non solo del dibattito, ma proprio di indicazioni e richieste precise da parte di quegli operatori della società evocati dal senatore Salerno.

L'emendamento proposto dal collega Salerno non è né buono né cattivo; è un emendamento che propone delle soluzioni che sono state vagliate dalla Commissione giustizia del Senato e che sono state oggetto di dibattito interno ed esterno al Parlamento almeno due anni fa. Sono soluzioni che, in definitiva, sono state considerate non soddisfacenti, ovvero ad esse ne sono state preferite delle altre, quelle sulle quali poi si è consumato un voto del Parlamento che ha consacrato un indirizzo, un modello tutt'affatto diverso da quello che viene ora proposto, mentre il Parlamento stesso è impegnato in una operazione assolutamente diversa, quella, scelta dalla maggioranza, di dare puntuale risposta e adempimento alle indicazioni fatte pervenire dal Capo dello Stato su punti precisi e circoscritti.

Si tratta pertanto di un emendamento non buono né cattivo ma, per quanto ci riguarda, fuori tema rispetto al complesso lavoro riformatore che è stato portato avanti dalla maggioranza e dal Governo. Queste sono le ragioni per cui Alleanza Nazionale voterà contro l'emendamento in esame.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANCAN (*Verdi-Un*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, utilizzerò qualche minuto dei 23 concessi al mio Gruppo, un tempo che offende la funzione del Parlamento, per manifestare il voto a favore dell'emendamento del senatore Salerno; non che – non me ne voglia il senatore Salerno – il suo emendamento sia un prodigio di tecnica giuridica, perché contiene numerose imperfezioni tecnico-giuridiche, ma ha un pregio, e cioè si muove sul piano dell'efficienza.

Allora, colleghi, consentitemi di dirvi che il piano dell'efficienza è l'unico che mi importa in questa discussione sull'ordinamento giudiziario. Lei, signor Ministro, ha detto nel suo intervento che con grande stoicismo ha ascoltato le argomentazioni dell'opposizione. Io utilizzerò questa sua virtù – appunto lo stoicismo – per dirle che lei ha creato, per intenderci, un pozzo del Maelstrom, con questo ordinamento giudiziario, e, all'interno

di questo vuoto che lei ha creato, si aggireranno i magistrati, in forza di regole che non permettono fluidità alla loro carriera, ma ne determinano la rigidità perché non ci sono posti successivi nel meccanismo concorsuale che si è messo a punto.

Lei creerà una situazione – se mi passa il paragone geografico, ma è certamente in grado di comprenderlo – simile a quella delle vasche di Pamukkale (mi sembra che si chiamino così), dove la vasca superiore non comunica con quella inferiore: ebbene, i magistrati nuoteranno – quello che è peggio – senza far nulla in attesa che si crei il posto successivo attraverso questo meccanismo concorsuale dissennato perché contrario all'efficienza.

Allora, malgrado tutti gli errori tecnico-giuridici dell'emendamento Salerno, dichiaro, schierandomi a favore dell'efficienza e non dell'ideologia, (che domina il progetto di legge governativo), il voto a favore del mio Gruppo e mio su questo emendamento. (*Applausi del senatore Rotondo*).

CIRAMI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI (*UDC*). Signor Presidente, per le ragioni esposte dal presidente Caruso, che condividiamo in pieno, siamo contro l'emendamento del senatore Salerno perché scardina tutta la materia dei concorsi che introduceva un criterio di obiettività teso a limitare la discrezionalità assoluta e clientelare del Consiglio superiore della magistratura.

AYALA (*DS-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, intervengo brevemente, non fosse altro per non sottrarre troppo tempo a quello già contingentato.

Annuncio il voto favorevole a questo emendamento da parte del mio Gruppo parlamentare. È un voto favorevole che si ispira ad una sorta di azione di contenimento del danno. Non siamo entusiasti di tale emendamento (sul cui corpo tecnico non intervengo anche perché vi ha fatto cenno poc'anzi il senatore Zancan e prima ancora il senatore Salerno) ma, siccome ci sforziamo di avere una visione complessiva di questo provvedimento (visione che, peraltro, è totalmente contraria ai suoi contenuti e, quindi, assolutamente negativa), in qualche maniera ci vediamo ridotti a votare a favore dell'unico emendamento che, in qualche maniera, ci pare finalizzato a correggere e a contenere, sia pure in misura non determinante, il danno che complessivamente – a nostro giudizio – questo provvedimento comporterà nel mondo della giustizia.

Con la stessa serenità e pacatezza usata dal presidente Caruso, vorrei invitarlo ad una riflessione più attenta sul bilancio complessivo che egli ci ha illustrato in ordine al lungo travaglio parlamentare – perché di questo si

è trattato – di questo provvedimento e al rifiuto da parte di un autorevole esponente della maggioranza – quale il presidente Caruso – dell’etichetta di provvedimento portato avanti a tutti i costi e insensibile a raccogliere indicazioni provenienti non soltanto dall’opposizione ma anche dalle categorie organizzate del mondo della giustizia, da illustri studiosi, da proceduralisti e costituzionalisti (ma è così, non è stato accolto nulla di significativo).

Dovendo rispettare i tempi contingentati – lo ripeto – devo rinunciare a svolgere un intervento più articolato, ma se fosse vero (e non lo è) ciò che ha sostenuto il presidente Caruso, rivolgerei una sola domanda ai colleghi, anzi la rivolgo: come mai ancora oggi, malgrado – sempre a sentire le asserzioni del presidente Caruso – la maggioranza abbia accolto una serie di indicazioni provenienti dalla società, dalle categorie organizzate del mondo della giustizia, dagli studiosi, dai proceduralisti e dai costituzionalisti, vi è ancora una ribellione in atto contro questo provvedimento?

Non mi riferisco al rifiuto politico da parte dell’opposizione, ma ad illustri costituzionalisti che hanno sottoscritto documenti, a decine e decine di firme autorevoli, all’Associazione nazionale magistrati che annuncia ulteriori proteste, al mondo dell’avvocatura che a sua volta è contrarissimo a questo provvedimento (ovviamente, per ragioni diverse ma questo poco importa), ad illustrissimi proceduralisti italiani, tra i più autorevoli, che sono ad esso contrarissimi e lo considerano devastante. Se questo è il bilancio finale, non vi ponete il problema che forse qualcos’altro doveste recepire e che, forse, avete recepito soltanto indicazioni che sostanzialmente non hanno mutato la natura profondamente sbagliata di tale provvedimento? Questo è il ragionamento da fare.

Se poi ci si deve nascondere dietro l’accoglimento di questa o quella indicazione per alzare la bandiera della disponibilità dimostrata da questa maggioranza va bene, ma è un trucco.

La sostanza, il bilancio, sta lì, in ciò che ho ricordato. Il mondo giuridico italiano, in tutte le sue articolazioni, ritiene questo provvedimento devastante ancora oggi.

Finiamola, quindi, di raccontare che questa è una maggioranza che durante il lungo travaglio parlamentare non si può dire che non abbia accolto, avendo accolto; ha accolto ciò che non sta bene ad alcuno.

Il risultato, purtroppo, anche per noi è che oggi ci troviamo a dover votare un emendamento che non ci piace affatto ma che, in qualche modo e a nostro parere, contiene il danno. Questa è la ragione per cui voteremo a favore. (*Applausi del Gruppo DS-U*).

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che il senatore Zancan e il senatore Ayala abbiano già espresso le

ragioni per le quali da parte dell'opposizione si ravvisa l'opportunità e la presenza di un forte significato politico nell'annunciare un voto a favore dell'emendamento 2.502.

Si tratta di un emendamento annunciato, presentato in Commissione, che ha avuto una presenza carsica nel nostro lungo dibattito sulla riforma dell'ordinamento giudiziario e che oggi si sottopone esplicitamente al giudizio dei senatori.

È un emendamento che ha una logica che non sposiamo del tutto, rispetto al quale possiamo esprimere alcune riserve, però dimostra come anche all'interno della maggioranza esistano perplessità sulla intelaiatura di questo provvedimento e sulla sua filosofia generale.

Mi sembra, soprattutto, che l'emendamento presentato dal senatore Salerno dimostri come alcuni obiettivi annunciati con questa riforma dell'ordinamento giudiziario potessero essere comunque resi compatibili con il dettato costituzionale.

Il Presidente della Repubblica ci ha richiamato sulla necessità di non manomettere il ruolo e il profilo che la Costituzione assegna al Consiglio superiore della magistratura e avremmo potuto perseguire alcuni degli obiettivi annunciati dallo stesso Ministro mantenendoci nell'alveo della Costituzione.

Abbiamo («abbiamo» nel senso della maggioranza del Parlamento) invece deciso volutamente di fuoriuscire da quell'alveo; volutamente abbiamo inciso sul ruolo e sul profilo del Consiglio superiore della magistratura, trasformandolo in altro, depotenziandolo, svuotandolo, sfibrandolo rispetto alle previsioni della Costituzione.

Questo emendamento, che si fa carico comunque del ruolo del Consiglio superiore della magistratura pur accogliendo alcune indicazioni che provengono dal Governo, dimostra come il dibattito che si è svolto in questa sede sia stato ispirato dalla volontà di una contrapposizione, giocata semplicemente sui rapporti di forza anziché sulla ricerca del consenso.

L'emendamento 2.502 dimostra ancora – e questo diventa poi il punto rilevante della nostra discussione, che milita a favore dell'accoglimento di tale emendamento da parte dell'opposizione – come vi sia e gravi sulla legge di riforma, riscritta per l'ennesima volta, la questione costituzionale.

Infatti, che il senatore Salerno e gli altri firmatari di questo emendamento abbiano dovuto tenere presente la necessità di mantenere il ruolo costituzionale del CSM ci spiega che questa legge, quando l'Assemblea avrà respinto l'emendamento 2.502 (se l'Assemblea dovesse respingerlo, ma penso che lo respingerà) e gli emendamenti presentati dall'opposizione, si ritroverà da capo a fare i conti con i profili di incostituzionalità che il Presidente della Repubblica ha già sollevato.

Questo è un passaggio importante e siccome credo che non possa essere rivista la Costituzione con una legge ordinaria accogliamo la proposta di modifica del senatore Salerno e degli altri firmatari, pur essendo in dissenso su molti punti dell'articolato e, per il rilievo politico che presenta, voteremo a favore di essa.

Naturalmente, è bene che il Senato tenga conto che sta procedendo su una linea rispetto alla quale, opportunamente e doverosamente, il Presidente della Repubblica ha già posto ogni attenzione, indicandola come incostituzionale al legislatore. Il Senato procede tranquillamente su questa linea e, naturalmente, saranno poi gli organi previsti dalla Costituzione a stabilire se abbiamo il potere di emanare una legge che modifica la Costituzione pur essendo una legge ordinaria e non costituzionale.

Per queste ragioni voteremo a favore dell'emendamento 2.502 presentato dal senatore Salerno.

DONADI (*Misto-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONADI (*Misto-IdV*). Signor Presidente, le rivolgerei preliminarmente una richiesta.

Vista la delicatezza del tema, sul quale già una volta il Presidente della Repubblica ha rinviato la legge alle Camere ritenendo violati i precetti costituzionali, considerata l'importanza di ogni intervento e prendendo atto che mancano ormai soltanto quattro minuti alla conclusione di questa seduta, le chiederei di poter fare la mia dichiarazione di voto nella seduta pomeridiana, al fine di poterla svolgere per intero.

PRESIDENTE. Senatore Donadi, per rispondere al suo quesito le devo porre anch'io una domanda. Lei ha dieci minuti di tempo a disposizione: intende utilizzarli tutti?

DONADI (*Misto-IdV*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. In tal caso, la sua richiesta mi sembra fondata. Comunque, non saremmo nelle condizioni di esprimere il voto al termine del suo intervento.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Onorevoli colleghi, vi ricordo che, alle ore 13,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due giudici costituzionali e che i senatori voteranno per primi.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

LAURO (*Misto-CdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (*Misto-CdL*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta scritta all'interrogazione 3-01049, presentata il 15 maggio 2003 al

Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i tassi bancari, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia.

Nel Sud i costi del credito sarebbero più alti del 2,5 per cento rispetto a quelli del Nord. Visto il lungo tempo trascorso, credo si possa avviare un confronto sul tema rispondendo all'interrogazione.

Invito, pertanto, la Presidenza a sollecitare, se possibile, la risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà senz'altro il Governo affinché dia risposta alla sua interrogazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,58*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico (1296-B/bis)

(*) Rinvio alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato in data 16 dicembre 2004 per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi, nonché disposizioni ulteriori)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che sia bandito annualmente un concorso per l'accesso in magistratura e che i candidati debbano indicare nella domanda, a pena di inammissibilità, se intendano accedere ai posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente;

2) che il concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie indicate dall'articolo 123-ter, commi 1 e 2, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché nelle materie attinenti al diritto dell'economia;

3) che la commissione di concorso sia unica e che sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura, e che sia composta da magistrati, aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado, in numero variabile fra un minimo di dodici e un massimo di sedici e da professori universitari di prima fascia nelle materie oggetto di esame da un minimo di quattro a un massimo di otto, e che la funzione di presidente sia svolta da un ma-

gistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità; che il numero dei componenti sia determinato tenendo conto del presumibile numero dei candidati e dell'esigenza di rispettare le scadenze indicate al numero 1) della lettera *d*); che il numero dei componenti professori universitari sia tendenzialmente proporzionato a quello dei componenti magistrati;

4) che, al momento dell'attribuzione delle funzioni, l'indicazione di cui al numero 1) costituisca titolo preferenziale per la scelta della sede di prima destinazione e che tale scelta, nei limiti delle disponibilità dei posti, debba avvenire nell'ambito della funzione prescelta;

b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso in magistratura nelle funzioni giudicanti e nelle funzioni requirenti coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditore giudiziario;

2) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;

3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni;

5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto le funzioni di magistrato onorario per almeno quattro anni senza demerito e senza essere stati revocati o disciplinarmente sanzionati;

6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

c) prevedere che, nell'ambito delle prove orali di cui alla lettera a), numero 2), il candidato debba sostenere un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione;

d) prevedere che:

1) le prove scritte avvengano tendenzialmente a data fissa, e cioè nei giorni immediatamente prossimi al 15 settembre di ogni anno; che la correzione degli elaborati scritti e le prove orali si svolgano inderogabilmente in un tempo non superiore a nove mesi; che l'intera procedura concorsuale sia espletata in modo da consentire l'inizio del tirocinio il 15 settembre dell'anno successivo;

2) non possano essere ammessi al concorso coloro che sono stati già dichiarati non idonei per tre volte;

e) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le seguenti:

- 1) funzioni giudicanti di primo grado;
- 2) funzioni requirenti di primo grado;
- 3) funzioni giudicanti di secondo grado;
- 4) funzioni requirenti di secondo grado;
- 5) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado;
- 6) funzioni semidirettive requirenti di primo grado;
- 7) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado;
- 8) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado;
- 9) funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo grado e di primo grado elevato;
- 10) funzioni direttive giudicanti o requirenti di secondo grado;
- 11) funzioni giudicanti di legittimità;
- 12) funzioni requirenti di legittimità;
- 13) funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità;
- 14) funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità;
- 15) funzioni direttive superiori apicali di legittimità;

f) prevedere:

1) che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare o collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura, fino al compimento dell'ottavo anno dall'ingresso in magistratura debbano essere svolte effettivamente le funzioni requirenti o giudicanti di primo grado;

2) che, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero dopo tredici anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado;

3) che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, previo concorso per titoli, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, possano essere svolte funzioni di legittimità; che al concorso per titoli ed esami, scritti e orali, per le funzioni di legittimità possano partecipare anche i magistrati che non hanno svolto diciotto anni di servizio e che hanno esercitato per tre anni le funzioni di secondo grado;

4) che il Consiglio superiore della magistratura attribuisca le funzioni di secondo grado e di legittimità all'esito dei concorsi di cui ai numeri 2) e 3) e le funzioni semidirettive o direttive previo concorso per titoli;

5) le modalità dei concorsi per titoli e di quelli per esami, scritti e orali, previsti dalla presente legge, nonché i criteri di valutazione, stabilendo, in particolare, che le prove scritte consistano nella risoluzione di uno o più casi pratici, aventi carattere di complessità e implicanti alternativamente o congiuntamente la risoluzione di rilevanti questioni probatorie, istruttorie e cautelari, relative alle funzioni richieste e stabilendo, altresì, che le prove orali consistano nella discussione del caso o dei casi pratici oggetto della prova scritta;

6) che i magistrati che in precedenza abbiano subito una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione siano ammessi ai concorsi di cui ai numeri 2), 3) e 4) dopo il maggior numero di anni specificatamente indicato nella sentenza disciplinare definitiva, comunque non inferiore a due e non superiore a quattro rispetto a quanto previsto dai numeri 1), 2) e 3) e dalle lettere *h*) e *i*);

g) prevedere che:

1) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni giudicanti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione requirente, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

2) la commissione esaminatrice sia quella indicata alla lettera *l*), numero 6);

3) entro il terzo anno di esercizio delle funzioni requirenti assunte subito dopo l'espletamento del periodo di tirocinio, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli, banditi dal Consiglio superiore della magistratura, per l'assegnazione di posti vacanti nella funzione giudicante, dopo aver frequentato un apposito corso di formazione presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura;

4) la commissione esaminatrice sia quella indicata dalla lettera *l*), numero 5);

5) il Consiglio superiore della magistratura individui, con priorità assoluta, i posti vacanti al fine di consentire il passaggio di funzione nei casi indicati ai numeri 1) e 3);

6) fuori dai casi indicati ai numeri 1) e 3), e, in via transitoria, dal comma 9, lettera c), non sia consentito il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;

7) il mutamento delle funzioni da giudicanti a requirenti e viceversa debba avvenire per posti disponibili in ufficio giudiziario avente sede in diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

h) prevedere che:

1) funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di tribunale, di giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di sorveglianza;

2) funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;

3) funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di consigliere di corte di appello;

4) funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello nonché quelle di sostituto addetto alla Direzione nazionale antimafia;

5) funzioni giudicanti di legittimità siano quelle di consigliere della Corte di cassazione;

6) funzioni requirenti di legittimità siano quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione;

7) funzioni semidirettive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

8) funzioni semidirettive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica aggiunto, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di tre anni;

9) funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

10) funzioni semidirettive requirenti di secondo grado siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di sei anni;

11) funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di presidente di tribunale e di presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano supe-

rato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

12) funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per il conferimento delle funzioni di secondo grado da non meno di cinque anni;

13) funzioni direttive giudicanti di primo grado elevato siano quelle di presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini preliminari dei tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

14) funzioni direttive requirenti di primo grado elevato siano quelle di procuratore della Repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di secondo grado da almeno otto anni;

15) funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

16) funzioni direttive requirenti di secondo grado siano quelle di procuratore generale presso la corte di appello e di procuratore nazionale antimafia, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità da almeno cinque anni;

17) le funzioni indicate ai numeri 11), 12), 13), 14), 15) e 16) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano ancora quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera f), numero 4), ultima parte;

18) i magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità possano partecipare ai concorsi per le funzioni semidirettive e direttive indicate ai numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14); che l'aver esercitato funzioni di legittimità giudicanti o requirenti costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale per il conferimento degli incarichi direttivi indicati rispettivamente al numero 13) e al numero 14);

i) prevedere che:

1) le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità da almeno quattro anni;

2) le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle di avvocato generale della procura generale presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni requirenti di legittimità da almeno quattro anni;

3) le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità siano quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e quella di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

4) le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità siano quelle di Procuratore generale presso la Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità;

5) le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano quelle di primo Presidente della Corte di cassazione, cui possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni direttive giudicanti di legittimità;

6) le funzioni indicate ai numeri 1) e 2) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano frequentato un apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte, ed abbiano ancora due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511; le funzioni indicate ai numeri 3), 4) e 5) possano essere conferite esclusivamente ai magistrati che, in possesso dei requisiti richiesti, siano stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto alla lettera *f*), numero 4), ultima parte;

l) prevedere che:

1) annualmente i posti vacanti nella funzione giudicante di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera *g*), numero 3), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai ma-

gistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 3), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

2) annualmente i posti vacanti nella funzione requirente di primo grado, individuati quanto al numero nel rispetto dell'esigenza di assicurare il passaggio di funzioni di cui alla lettera g), numero 1), e quanto alle sedi giudiziarie, ove possibile, all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di primo grado, vengano assegnati, secondo l'anzianità di servizio, ai magistrati che ne facciano richiesta ai sensi della lettera g), numero 1), e, per la parte residua, vengano posti a concorso per l'accesso in magistratura;

3) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

3.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera f), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati giudicanti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera f), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

3.3) i posti di cui al numero 3.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati valutati positivamente nel concorso per soli titoli indicato al numero 3.2) ed espletato nello stesso anno;

3.4) i posti di cui al numero 3.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti e orali, indicato al numero 3.1) ed espletato nello stesso anno;

3.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 3.1), 3.2), 3.3) e 3.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

3.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

3.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 3.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

3.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 3.6) e 3.7);

4) annualmente tutti i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

4.1) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 2), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.2) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati requirenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 2), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

4.3) i posti di cui al numero 4.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 4.2) ed espletato nello stesso anno;

4.4) i posti di cui al numero 4.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 4.1) ed espletato nello stesso anno;

4.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di secondo grado, assegni i posti di cui ai numeri 4.1), 4.2), 4.3) e 4.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per titoli ed esami, scritti ed orali, o per soli titoli;

4.6) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni;

4.7) i magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado ai sensi di quanto previsto al numero 4.5) presso una sede indicata come disagiata e che abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre;

4.8) il Consiglio superiore della magistratura valuti specificatamente la laboriosità con riguardo alle domande di tramutamento presentate ai sensi dei numeri 4.6) e 4.7);

5) ai fini di cui al numero 3), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità ovvero le funzioni direttive giudicanti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

6) ai fini di cui al numero 4), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità ovvero le funzioni direttive requirenti di secondo grado, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

7) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

7.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni giudicanti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni giudicanti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni giudicanti di secondo

grado, e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

7.3) i posti di cui al numero 7.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 7.2) ed espletato nello stesso anno;

7.4) i posti di cui al numero 7.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 7.1) ed espletato nello stesso anno;

7.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 7.1), 7.2), 7.3) e 7.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

8) ai fini di cui al numero 7), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

9) annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio superiore della magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio superiore della magistratura con le seguenti modalità:

9.1) per il 70 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati che esercitino da almeno tre anni funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per soli titoli previsto dalla lettera *f*), numero 3), prima parte, tenuto conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.2) per il 30 per cento, i posti siano assegnati ai magistrati con funzioni requirenti che abbiano svolto diciotto anni di servizio in magistratura ovvero ai magistrati che, pur non avendo svolto diciotto anni di servizio, abbiano esercitato per tre anni le funzioni requirenti di secondo grado e che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, previsto dalla lettera *f*), numero 3), seconda parte, tenuto

conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2 e del giudizio di idoneità formulato all'esito del concorso;

9.3) i posti di cui al numero 9.1), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, indicato al numero 9.2) ed espletato nello stesso anno;

9.4) i posti di cui al numero 9.2), messi a concorso e non coperti, siano assegnati, ove possibile, ai magistrati dichiarati idonei nel concorso per soli titoli indicato al numero 9.1) ed espletato nello stesso anno;

9.5) il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il parere motivato dei consigli giudiziari e gli ulteriori elementi di valutazione rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni requirenti di legittimità, assegni i posti di cui ai numeri 9.1), 9.2), 9.3) e 9.4) ai candidati risultati idonei nei relativi concorsi per soli titoli o per titoli ed esami, scritti ed orali;

10) ai fini di cui al numero 9), sia istituita una commissione composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità da almeno tre anni e da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) nella individuazione e valutazione dei titoli ai fini dei concorsi previsti dalla presente lettera, sulla base di criteri oggettivi e predefiniti, si tenga conto prevalentemente, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, dell'attività prestata dal magistrato nell'ambito delle sue funzioni giudiziarie, desunta da specifici e rilevanti elementi e da verificare anche mediante esame a campione, effettuato tramite sorteggio, dei provvedimenti dallo stesso adottati nonché dell'eventuale autorelazione e, in particolare, della complessità dei procedimenti trattati, degli esiti dei provvedimenti adottati, delle risultanze statistiche relative all'entità del lavoro svolto, tenuto specificamente conto della sede e dell'ufficio presso cui risulta assegnato il magistrato, con loro proiezione comparativa rispetto a quelle delle medie nazionali e dei magistrati in servizio presso lo stesso ufficio; i titoli vengano valutati in modo tale che, ove possibile, i componenti della commissione esaminatrice non conoscano il nominativo del candidato; nei concorsi per titoli ed esami si proceda alla valutazione dei titoli solo in caso di esito positivo della prova di esame e la valutazione dei titoli incida in misura non inferiore al 50 per cento sulla formazione della votazione finale sulla cui base viene redatto l'ordine di graduatoria; nella valutazione dei titoli ai fini dell'assegnazione delle funzioni di sostituto procuratore presso la Direzione nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-bis, comma 4, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12;

12) l'esito dei corsi di formazione alle funzioni di secondo grado e alle funzioni di legittimità abbia una validità di sette anni, salva la facoltà per il magistrato di partecipare in detto periodo ad un nuovo corso;

m) prevedere che:

1) i concorsi per gli incarichi direttivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga al Ministro della giustizia per il concerto le nomine nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo; sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e successive modificazioni; il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi;

2) i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano in una dichiarazione di idoneità allo svolgimento delle relative funzioni previa valutazione, da parte delle commissioni di cui ai numeri 9) e 10), dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa; il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti ulteriori elementi di valutazione ed il parere motivato dei consigli giudiziari, assegni l'incarico semidirettivo nell'ambito dei candidati dichiarati idonei dalla commissione di concorso, tenuto conto del giudizio di idoneità espresso al termine del medesimo;

3) gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati nella lettera *i)*, abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di due anni;

4) il magistrato, allo scadere del termine di cui al numero 3), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale; ai fini di quanto disposto dal presente numero si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato;

5) alla scadenza del termine di cui al numero 3), il magistrato che abbia esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

6) gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado abbiano carattere temporaneo e siano attribuiti per la durata di sei anni;

7) il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al numero 6), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

8) alla scadenza del termine di cui al numero 6), il magistrato che abbia esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, sia assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

9) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive giudicanti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

10) sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti, composta da un magistrato che eserciti le funzioni direttive requirenti di legittimità, da tre a cinque magistrati che esercitino le funzioni requirenti di legittimità e da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal Consiglio superiore della magistratura;

11) ai fini di cui ai numeri 1) e 2) i titoli vengano individuati con riferimento alla loro specifica rilevanza ai fini della verifica delle attitudini allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive; fermo restando il possesso dei requisiti indicati dalle lettere *h)* ed *i)* per il conferimento delle funzioni direttive o semidirettive, il pregresso esercizio di funzioni direttive o semidirettive costituisce titolo preferenziale; in ogni caso si applichino le disposizioni di cui alla lettera *l)*, numero 11); per le funzioni semidirettive giudicanti si tenga adeguatamente conto della pregressa esperienza maturata dal magistrato nello specifico settore oggetto dei procedimenti trattati dalla sezione di tribunale o di corte di appello la cui presidenza è messa a concorso; nella valutazione dei titoli ai

fini dell'assegnazione delle funzioni direttive di Procuratore nazionale antimafia resta fermo quanto previsto in via preferenziale dall'articolo 76-*bis*, comma 2, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

n) prevedere che le disposizioni dei numeri 1), 3), 5) e 10) della lettera *m)* si applichino anche per il conferimento dell'incarico di Procuratore nazionale antimafia e che, alla scadenza del termine di cui al citato numero 3), il magistrato che abbia esercitato le funzioni di Procuratore nazionale antimafia possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi requirenti ubicati in distretto diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale;

o) prevedere che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura sia equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il ricollocamento in ruolo, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avvenga nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni, ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui è ubicato il distretto presso cui è posta la sede di provenienza nonché in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto; prevedere che, fatta eccezione per i magistrati in aspettativa per mandato parlamentare e per i magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura, il collocamento fuori ruolo non possa superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

p) prevedere che:

1) le commissioni di cui alle lettere *l)* e *m)* siano nominate per due anni e siano automaticamente prorogate sino all'esaurimento delle procedure concorsuali in via di espletamento;

2) i componenti delle predette commissioni, ad eccezione dei magistrati che esercitino funzioni direttive requirenti di legittimità, non siano immediatamente confermabili e non possano essere nuovamente nominati prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico;

q) prevedere che:

1) la progressione economica dei magistrati si articoli automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai

numeri 2) e 3) e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

- 1.1) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
- 1.2) seconda classe: da sei mesi a due anni;
- 1.3) terza classe: da due a cinque anni;
- 1.4) quarta classe: da cinque a tredici anni;
- 1.5) quinta classe: da tredici a venti anni;
- 1.6) sesta classe: da venti a ventotto anni;
- 1.7) settima classe: da ventotto anni in poi;

2) i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui alla lettera *f*), numero 2), prima parte, conseguono la quinta classe di anzianità;

3) i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui alla lettera *f*), numero 3), conseguono la sesta classe di anzianità;

r) prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni, previa valutazione del Consiglio superiore della magistratura fondata su comprovate esigenze di funzionamento dell'ufficio e comunque con possibilità di condurre a conclusione eventuali processi di particolare complessità nei quali il magistrato sia impegnato alla scadenza del termine; prevedere che non possano essere assegnati ai magistrati per i quali è in scadenza il termine di permanenza di cui sopra procedimenti la cui definizione non appare probabile entro il termine di scadenza; prevedere che la presente disposizione non si applichi ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità;

s) prevedere che:

1) siano attribuite al magistrato capo dell'ufficio giudiziario la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2) siano indicati i criteri per l'assegnazione al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per l'espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, anche nel caso in cui comportino oneri di spesa, definendone i limiti;

3) sia assegnata al dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria la gestione delle risorse di personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale delle attività e gli sia attribuito l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 55, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

4) entro trenta giorni dall'emanazione della direttiva del Ministro della giustizia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno; il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente dell'ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali modifiche al programma nel corso dell'anno; nell'ipotesi di mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell'ufficio giudiziario, siano attribuiti al Ministro della giustizia, specificandone condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché poteri decisionali circa le rispettive competenze;

t) prevedere che:

1) presso le corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale siano affidate a un direttore tecnico, avente la qualifica di dirigente generale, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di gestione e controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali relative ai servizi tecnico-amministrativi degli uffici giudicanti e requirenti del distretto, di razionalizzazione ed organizzazione del loro utilizzo, nonché i compiti di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere al loro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;

2) per ciascuna corte di appello di cui al numero 1):

2.1) sia istituita una struttura tecnico-amministrativa di supporto all'attività del direttore tecnico, composta da 11 unità, di cui 2 appartenenti alla posizione economica C2, 3 alla posizione economica C1, 3 alla posizione economica B3 e 3 alla posizione economica B2 e che, nell'ambito di dette posizioni economiche, in sede di prima applicazione, sia possibile avvalersi di personale tecnico estraneo all'Amministrazione;

2.2) le strutture di cui al numero 2.1) siano allestite attraverso il ricorso allo strumento della locazione finanziaria.

2. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:

1) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli uditori giudiziari, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

2) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati, curando che la stessa sia attuata sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

3) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

4) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria;

b) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia fornita di autonomia contabile, giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale dell'organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre amministrazioni, in numero non superiore a cinquanta unità, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso Ministero;

c) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia articolata in due sezioni, l'una destinata al tirocinio degli uditori giudiziari, l'altra all'aggiornamento professionale e alla formazione dei magistrati;

d) prevedere che il tirocinio abbia la durata di ventiquattro mesi e che sia articolato in sessioni della durata di sei mesi quella presso la Scuola superiore della magistratura e di diciotto mesi quella presso gli uffici giudiziari, dei quali sette mesi in un collegio giudicante, tre mesi in un ufficio requirente di primo grado e otto mesi in un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione;

e) prevedere modalità differenti di svolgimento del tirocinio che tengano conto della diversità delle funzioni, giudicanti e requirenti, che gli uditori saranno chiamati a svolgere;

f) prevedere che nelle sessioni presso la Scuola superiore della magistratura gli uditori giudiziari ricevano insegnamento da docenti di elevata competenza e autorevolezza, scelti secondo principi di ampio pluralismo culturale, e siano seguiti assiduamente da tutori scelti tra i docenti della Scuola;

g) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa dell'uditore giudiziario;

h) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata da parte della Scuola, tenendo conto di tutti i giudizi espressi sull'uditore nel corso dello stesso, una valutazione di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie sulla cui base il Consiglio superiore della magistratura delibera in via finale;

i) prevedere che, in caso di deliberazione finale negativa, l'uditore possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non superiore a un anno, e che da un'ulteriore deliberazione negativa derivi la cessazione del rapporto di impiego;

l) prevedere che la Scuola superiore della magistratura sia diretta da un comitato che dura in carica quattro anni, composto dal primo Presidente della Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, da due magistrati ordinari nominati dal Consiglio superiore della magistratura, da un avvocato con almeno quindici anni di

esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, da un componente professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale e da un membro nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell'ambito del comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del comitato, diversi dal primo Presidente della Corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la stessa e dai loro eventuali delegati, non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle commissioni di concorso per uditore giudiziario;

m) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti, a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all'esito di ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la Scuola selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo numero di componenti, comunque non superiore a cinque, nominati dal comitato direttivo di cui alla lettera *l*);

n) prevedere che, nella programmazione dell'attività didattica, il comitato direttivo di cui alla lettera *l*) possa avvalersi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche;

o) prevedere l'obbligo del magistrato a partecipare ogni cinque anni, se non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento professionale e a quelli di formazione con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori il cui esito abbia la validità prevista dal comma 1, lettera *l*), numero 12), con facoltà del capo dell'ufficio di rinviare la partecipazione al corso per un periodo non superiore a sei mesi;

p) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia formulata una valutazione che contenga elementi di verifica attitudinale e di proficua partecipazione del magistrato al corso, modulata secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal Consiglio superiore della magistratura;

q) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, possa nuovamente parteciparvi trascorso almeno un anno;

r) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi della Scuola superiore della magistratura a competenza interregionale;

s) prevedere che, al settimo anno dall'ingresso in magistratura, i magistrati che non abbiano effettuato il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, previsto dal comma 1, lettera g), numeri 1) e 3), debbano frequentare presso la Scuola superiore della magistratura il corso di aggiornamento e formazione alle funzioni da loro svolte e, all'esito, siano sottoposti dal Consiglio superiore della magistratura, secondo i criteri indicati alla lettera t), a giudizio di idoneità per l'esercizio in via definitiva delle funzioni medesime; che, in caso di esito negativo, il giudizio di idoneità debba essere ripetuto per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra un giudizio e l'altro; che, in caso di esito negativo di tre giudizi consecutivi, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

t) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le funzioni di secondo grado o di legittimità, dopo aver frequentato l'apposito corso di aggiornamento e formazione presso la Scuola superiore della magistratura, il cui esito è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, siano sottoposti da parte di quest'ultimo a valutazioni periodiche di professionalità, desunte dall'attività giudiziaria e scientifica, dalla produttività, dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall'equilibrio, dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti processuali, dalla deontologia, nonché dalle valutazioni di cui alla lettera p); prevedere che le valutazioni di cui alla presente lettera debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e ventottesimo anno dall'ingresso in magistratura e che il passaggio rispettivamente alla quinta, alla sesta ed alla settima classe stipendiale possa essere disposto solo in caso di valutazione positiva; prevedere che, in caso di esito negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con l'intervallo di un biennio tra una valutazione e l'altra; prevedere che, in caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificato ai sensi del comma 6, lettera o), del presente articolo;

u) prevedere che, per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano ottenuto i relativi posti, la commissione di concorso comunichi al Consiglio superiore della magistratura l'elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità.

3. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera c), da un magistrato che eserciti funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che eserciti funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitino effettive funzioni giudicanti di legittimità in servizio presso la Corte di cassazione, da un magistrato che eserciti effettive

funzioni requirenti di legittimità in servizio presso la Procura generale della Corte di cassazione, da un professore ordinario di università in materie giuridiche e da un avvocato con venti anni di esercizio della professione che sia iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;

b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale forense;

c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione siano il primo Presidente, il Procuratore generale della medesima Corte e il Presidente del Consiglio nazionale forense;

d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto dal primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere *n)*, *o)*, *r)* e *v)* per i consigli giudiziari presso le corti d'appello;

f) prevedere che i consigli giudiziari presso le corti d'appello nei distretti nei quali prestino servizio fino a trecentocinquanta magistrati ordinari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

g) prevedere che nei distretti nei quali prestino servizio oltre trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera *l)*, da sette magistrati in servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati, dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché da un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;

h) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque, due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e giudicanti nel distretto e tre componenti non togati no-

minati con lo stesso criterio di cui alle lettere *f*) e *g*), riservandosi un posto per ciascuna delle tre categorie non togate indicate nelle medesime lettere *f*) e *g*);

i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione;

l) prevedere che membri di diritto del consiglio giudiziario siano il presidente, il procuratore generale della corte d'appello ed il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

m) prevedere che il consiglio giudiziario sia presieduto dal presidente della corte d'appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un vice presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;

n) prevedere che il consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i componenti non possano essere immediatamente confermati;

o) prevedere che l'elezione dei componenti togati del consiglio giudiziario avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibile, così da attribuire tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati, quattro seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e tre seggi a magistrati che esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre trecentocinquanta magistrati;

p) prevedere che dei componenti togati del consiglio giudiziario che esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari presso le corti d'appello avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;

r) prevedere che al consiglio giudiziario vengano attribuite le seguenti competenze:

1) parere sulle tabelle proposte dai titolari degli uffici, nel rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;

2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, sull'attività dei magistrati sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni, e comunque nelle ipotesi previste dal comma 1 e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica. Ai fini sopra indicati, il consiglio giudiziario dovrà acquisire le motivate e dettagliate valutazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel luogo ove il magistrato esercita le sue funzioni e, se

non coincidente, anche del consiglio dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto;

3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti disciplinarmente rilevanti ai titolari dell'azione disciplinare;

4) vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;

5) formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione ed il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;

6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di sussidi;

7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, in ordine all'adozione da parte del medesimo Consiglio di provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;

s) prevedere che i consigli giudiziari formulino pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della magistratura, su materie attinenti ad ulteriori competenze ad essi attribuite;

t) coordinare con quanto previsto dalla presente legge le disposizioni vigenti che prevedono ulteriori competenze dei consigli giudiziari;

u) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5);

v) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r), numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa alle discussioni e deliberazioni di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

4. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, sia il titolare esclusivo dell'azione penale e che la eserciti sotto la sua responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;

b) prevedere che il procuratore della Repubblica possa delegare un procuratore aggiunto alla funzione del vicario, nonché uno o più procuratori aggiunti ovvero uno o più magistrati del proprio ufficio perché lo coadiuvino nella gestione per il compimento di singoli atti, per la trattazione di uno o più procedimenti o nella gestione dell'attività di un settore di affari;

c) prevedere che il procuratore della Repubblica determini i criteri per l'organizzazione dell'ufficio e quelli ai quali si uniformerà nell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti o ai magistrati del proprio ufficio, precisando per quali tipologie di reato riterrà di adottare meccanismi di natura automatica; di tali criteri il procuratore della Repubblica deve dare comunicazione al Consiglio superiore della magistratura; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri cui i procuratori aggiunti o i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono attenersi nell'adempimento della delega, con facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri; prevedere che il procuratore della Repubblica trasmetta al Procuratore generale presso la Corte di cassazione il provvedimento di revoca della delega alla trattazione di un procedimento e le eventuali osservazioni formulate dal magistrato o dal procuratore aggiunto cui è stata revocata la delega; che il provvedimento di revoca e le osservazioni vengano acquisiti nei relativi fascicoli personali; prevedere che il procuratore della Repubblica possa determinare i criteri generali cui i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini;

d) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), sia abrogato l'articolo 7-ter, comma 3, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

e) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato eventualmente delegato ai sensi della lettera b); prevedere tuttavia che le disposizioni della presente lettera non si applichino nelle ipotesi in cui la misura cautelare personale o reale è richiesta in sede di convalida del fermo o dell'arresto o del sequestro ovvero, limitatamente alle misure cautelari reali, nelle ipotesi che il procuratore della Repubblica, in ragione del valore del bene o della rilevanza del fatto per cui si procede, riterrà di dovere indicare con apposita direttiva;

f) prevedere che il procuratore della Repubblica tenga personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività dell'ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso; prevedere che il procuratore della Repubblica segnali obbligatoriamente al consiglio giudiziario, ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera r), numero 3), i comportamenti dei magistrati del proprio ufficio che siano in contrasto con la disposizione di cui sopra;

g) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di verificare il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il rispetto dell'adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annual-

mente, oltre che quando lo ritenga necessario, al Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

h) prevedere, relativamente ai procedimenti riguardanti i reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, che sia fatto salvo quanto previsto dall'articolo 70-*bis* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

5. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di magistrato d'appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di cassazione, presso i rispettivi uffici;

b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d'appello previsti in organico presso la Corte di cassazione e la loro sostituzione con altrettanti posti di magistrato di tribunale;

c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a prestare servizio presso l'ufficio del massimario e del ruolo;

d) prevedere che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità;

e) prevedere l'abrogazione dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e prevedere che all'articolo 117 e alla relativa rubrica del citato ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941 siano soppresse le parole: «di appello e».

6. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati, sia inerenti l'esercizio della funzione sia estranee alla stessa, garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate norme di chiusura, nonché all'individuazione delle relative sanzioni;

b) prevedere:

1) che il magistrato debba esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio;

2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato debba rispettare la dignità della persona;

3) che anche fuori dall'esercizio delle sue funzioni il magistrato non debba tenere comportamenti, ancorché legittimi, che compromettano la credibilità personale, il prestigio e il decoro del magistrato o il prestigio dell'istituzione;

4) che la violazione dei predetti doveri costituisca illecito disciplinare perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere *c)*, *d)* ed *e)*;

c) salvo quanto stabilito dal numero 11), prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b)*, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti; l'omissione della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p)*; la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori; l'ingiustificata interferenza nell'attività giudiziaria di altro magistrato; l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio delle avvenute interferenze da parte del magistrato destinatario delle medesime;

3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile; il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge; l'adozione di provvedimenti non consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti; l'indebito affidamento ad altri del proprio lavoro; l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio, se manca l'autorizzazione prevista dalle norme vigenti e ne sia derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità;

4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato al lavoro giudiziario; per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti; l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;

5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubbli-

cazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui; pubbliche dichiarazioni o interviste che, sotto qualsiasi profilo, riguardino i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano stati definiti con sentenza passata in giudicato;

6) il tenere rapporti in relazione all'attività del proprio ufficio con gli organi di informazione al di fuori delle modalità previste al comma 4, lettera *f*); il sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio ovvero il costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati; il rilasciare dichiarazioni e interviste in violazione dei criteri di equilibrio e di misura;

7) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una preconstituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;

8) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio; l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, come modificati ai sensi della lettera *p*), ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati ai sensi delle lettere *n*) e *o*);

9) l'adozione di provvedimenti abnormi ovvero di atti e provvedimenti che costituiscano esercizio di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero ad altri organi costituzionali;

10) l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile;

11) fermo quanto previsto dai numeri 3), 7) e 9), non può dar luogo a responsabilità disciplinare l'attività di interpretazione di norme di diritto in conformità all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;

d) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni:

1) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti per sé o per altri;

2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subito condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o una misura di prevenzione, salvo che sia in-

tervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone;

3) l'assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta autorizzazione dell'organo competente;

4) lo svolgimento di attività incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri indicati nella lettera *b*), numeri 1), 2) e 3);

5) l'ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da soggetti che il magistrato sa essere indagati, parti offese, testimoni o comunque coinvolti in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro;

6) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di decisione nel procedimento medesimo;

7) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

8) l'iscrizione o la partecipazione a partiti politici ovvero il coinvolgimento nelle attività di centri politici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle funzioni o comunque appannare l'immagine del magistrato;

9) ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza;

10) l'uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l'esercizio di funzioni costituzionalmente previste;

e) prevedere che costituiscano illeciti disciplinari conseguenti al reato:

1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge stabilisce la pena detentiva sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;

3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata pronunciata sentenza ai sensi dell'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, alla pena dell'arresto, sempre che presentino, per le modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;

4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l'azione penale non può essere iniziata o proseguita;

f) prevedere come sanzioni disciplinari:

- 1) l'ammonimento;
- 2) la censura;
- 3) la perdita dell'anzianità;
- 4) l'incapacità temporanea ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo;
- 5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
- 6) la rimozione;

g) stabilire che:

1) l'ammonimento consista nel richiamo, espresso nel dispositivo della decisione, all'osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso;

2) la censura consista in un biasimo formale espresso nel dispositivo della decisione;

3) la sanzione della perdita dell'anzianità sia inflitta per un periodo compreso tra due mesi e due anni;

4) la sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo sia inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive o semidirettive, debbono essergli conferite di ufficio altre funzioni non direttive o semidirettive, corrispondenti alla sua qualifica. Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l'esercizio delle funzioni direttive o semidirettive presso l'ufficio dove le svolgeva anteriormente alla condanna;

5) la sospensione dalle funzioni comporti altresì la sospensione dallo stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare pari ai due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo, se il magistrato sta percependo il trattamento economico riservato alla prima o seconda o terza classe stipendiale; alla metà, se alla quarta o quinta classe; ad un terzo, se alla sesta o settima classe;

6) la rimozione determini la cessazione del rapporto di servizio;

7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare più sanzioni meno gravi, si applichi altra sanzione di maggiore gravità, sola o congiunta con quella meno grave se compatibile;

8) la sanzione di cui al numero 6) sia eseguita mediante decreto del Presidente della Repubblica;

h) prevedere che siano puniti con la sanzione non inferiore alla censura:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

3) l'omissione, da parte dell'interessato, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificati ai sensi della lettera *p*);

4) il tenere comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialità;

5) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *c*);

6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

8) la scarsa laboriosità, se abituale;

9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

10) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti;

11) lo svolgimento di incarichi extragiudiziari senza avere richiesto o ottenuto la prescritta autorizzazione dal Consiglio superiore della magistratura, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto non si appalesi di particolare gravità;

i) prevedere che siano puniti con una sanzione non inferiore alla perdita dell'anzianità:

1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera *b*), arrecano grave ed ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;

2) l'uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

3) i comportamenti previsti dal numero 2) della lettera *d*);

l) stabilire che:

1) sia punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico direttivo o semidirettivo l'interferenza nell'attività di altro magistrato da parte del dirigente dell'ufficio o del presidente della sezione, se ripetuta o grave;

2) sia punita con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni l'accettazione e lo svolgimento di incarichi ed uffici vietati dalla legge ovvero l'accettazione e lo svolgimento di incarichi per i quali non è stata richiesta o ottenuta la prescritta autorizzazione, qualora per l'entità e la natura dell'incarico il fatto si appalesi di particolare gravità;

3) sia rimosso il magistrato che sia stato condannato in sede disciplinare per i fatti previsti dalla lettera *d*), numero 5), che incorre nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia

intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice;

m) stabilire che, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1) della lettera *c)*, ad eccezione dell'inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e dell'inosservanza dell'obbligo della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1) della lettera *d)*, ovvero se è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni;

n) prevedere che, nei casi di procedimento disciplinare per addebiti punibili con una sanzione diversa dall'ammonimento, su richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, ove sussistano gravi elementi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, possa essere disposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, in via cautelare e provvisoria, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni; modificare il secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che, fermo quanto previsto dalla lettera *m)* e dalla prima parte della presente lettera, in sede di procedimento disciplinare, il trasferimento ad altra sede o la destinazione ad altre funzioni possano essere disposti con procedimento amministrativo dal Consiglio superiore della magistratura solo per una causa incolpevole tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni, nella sede occupata, con piena indipendenza e imparzialità; prevedere che alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, i procedimenti amministrativi di trasferimento di ufficio ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, pendenti presso il Consiglio superiore della magistratura, per fatti astrattamente riconducibili alle fattispecie disciplinari previste dal presente comma siano trasmessi al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per le sue determinazioni in ordine all'azione disciplinare;

o) prevedere la modifica dell'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal servizio;

p) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all'entità dell'organico nonché alla diversità di incarico, l'incompatibilità per il magistrato a svolgere l'attività presso il medesimo ufficio in cui parenti sino al secondo

grado, affini in primo grado, il coniuge o il convivente esercitano la professione di magistrato o di avvocato o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria;

q) equiparare gli effetti della decadenza a quelli delle dimissioni.

7. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene, per quel che riguarda la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che le funzioni di pubblico ministero nel procedimento disciplinare siano esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto, e che all'attività di indagine relativa al procedimento disciplinare proceda il pubblico ministero;

b) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa entro un anno dalla notizia del fatto, acquisita a seguito di sommarie indagini preliminari o di denuncia circostanziata o di segnalazione del Ministro della giustizia;

2) entro un anno dall'inizio del procedimento debba essere richiesta l'emissione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare; entro un anno dalla richiesta debba pronunciarsi la sezione disciplinare. Se la sentenza è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso per cassazione, il termine per la pronuncia nel giudizio di rinvio è di un anno e decorre dalla data in cui vengono restituiti dalla Corte di cassazione gli atti del procedimento. Se i termini non sono osservati, il procedimento disciplinare si estingue, sempre che l'incolpato vi consenta;

3) il corso dei termini sia sospeso:

3.1) se per il medesimo fatto è iniziato il procedimento penale, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna;

3.2) se durante il procedimento disciplinare viene sollevata questione di legittimità costituzionale, riprendendo a decorrere dal giorno in cui è pubblicata la decisione della Corte costituzionale;

3.3) se l'incolpato è sottoposto a perizia o ad accertamenti specialistici, e per tutto il tempo necessario;

3.4) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;

c) prevedere che:

1) il Ministro della giustizia abbia facoltà di promuovere l'azione disciplinare mediante richiesta di indagini al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dell'iniziativa il Ministro dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede;

2) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione abbia l'obbligo di esercitare l'azione disciplinare dandone comunicazione al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, con indicazione sommaria dei fatti per i quali si procede. Il Ministro della giustizia, se ritiene che l'azione disciplinare deve essere estesa ad altri fatti, ne fa richiesta al Procuratore generale, ed analoga richiesta può fare nel corso delle indagini;

3) il Consiglio superiore della magistratura, i consigli giudiziari e i dirigenti degli uffici debbano comunicare al Ministro della giustizia e al Procuratore generale presso la Corte di cassazione ogni fatto rilevante sotto il profilo disciplinare. I presidenti di sezione e i presidenti di collegio debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare;

4) la richiesta di indagini rivolta dal Ministro della giustizia al Procuratore generale o la comunicazione da quest'ultimo data al Consiglio superiore della magistratura ai sensi del numero 2) determinino a tutti gli effetti l'inizio del procedimento;

5) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possa contestare fatti nuovi nel corso delle indagini, anche se l'azione è stata promossa dal Ministro della giustizia, salva la facoltà del Ministro di cui al numero 2), ultimo periodo;

d) stabilire che:

1) dell'inizio del procedimento debba essere data comunicazione entro trenta giorni all'incolpato con l'indicazione del fatto che gli viene addebitato; analoga comunicazione debba essere data per le ulteriori contestazioni di cui al numero 5) della lettera *c*). L'incolpato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato, designati in qualunque momento dopo la comunicazione dell'addebito, nonché, se del caso, da un consulente tecnico;

2) gli atti di indagine non preceduti dalla comunicazione all'incolpato o dall'avviso al difensore, se già designato, siano nulli, ma la nullità non possa essere più rilevata quando non è dedotta con dichiarazione scritta e motivata nel termine di dieci giorni dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza del contenuto di tali atti o, in mancanza, da quella della comunicazione del decreto che fissa la discussione orale davanti alla sezione disciplinare;

3) per l'attività di indagine si osservino, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, delle persone informate sui fatti, dei periti e degli interpreti; si applica comunque quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Alle persone informate sui fatti, ai periti e interpreti si applicano le disposizioni degli articoli 366, 371-*bis*, 371-*ter*, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale; prevedere che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, se lo ritenga necessario ai fini delle sue determinazioni sull'a-

zione disciplinare, possa acquisire atti coperti da segreto investigativo senza che detto segreto possa essergli opposto; prevedere altresì che nel caso in cui il Procuratore generale acquisisca atti coperti da segreto investigativo ed il procuratore della Repubblica comunichi motivatamente che dalla loro pubblicizzazione possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il Procuratore generale disponga con decreto che i detti atti rimangano segreti per un periodo non superiore a dodici mesi e sospenda il procedimento disciplinare per un analogo periodo;

4) per gli atti da compiersi fuori dal suo ufficio, il pubblico ministero possa richiedere altro magistrato in servizio presso la procura generale della corte d'appello nel cui distretto l'atto deve essere compiuto;

5) al termine delle indagini, il Procuratore generale con le richieste conclusive di cui alla lettera e) invii alla sezione disciplinare il fascicolo del procedimento e ne dia comunicazione all'incolpato; il fascicolo sia depositato nella segreteria della sezione a disposizione dell'incolpato, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti;

e) prevedere che:

1) il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, al termine delle indagini, se non ritiene di dover chiedere la declaratoria di non luogo a procedere, formuli l'incolpazione e chiedi al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale; il Procuratore generale presso la Corte di cassazione dà comunicazione al Ministro della giustizia delle sue determinazioni ed invia copia dell'atto;

2) il Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero abbia chiesto l'integrazione della contestazione, in caso di richiesta di declaratoria di non luogo a procedere, abbia facoltà di proporre opposizione entro dieci giorni, presentando memoria. Il Consiglio superiore della magistratura decide in camera di consiglio, sentite le parti;

3) il Ministro della giustizia, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 1), possa chiedere l'integrazione e, nel caso di azione disciplinare da lui promossa, la modificazione della contestazione, cui provvede il Procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4) il presidente della sezione disciplinare fissi, con suo decreto, il giorno della discussione orale, con avviso ai testimoni e ai periti;

5) il decreto di cui al numero 4) sia comunicato, almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione orale, al pubblico ministero e all'incolpato nonché al difensore di quest'ultimo se già designato e al Ministro della giustizia;

6) nel caso in cui il Procuratore generale ritenga che si debba escludere l'addebito, faccia richiesta motivata alla sezione disciplinare per la declaratoria di non luogo a procedere. Della richiesta è data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia dell'atto;

7) il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al numero 6), possa richiedere copia degli atti del procedimento nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, e, nei venti giorni successivi alla ricezione degli stessi, possa richiedere al presidente della sezione disciplinare la fissazione dell'udienza di discussione orale, formulando l'incolpazione;

8) decorsi i termini di cui al numero 7), sulla richiesta di non luogo a procedere la sezione disciplinare decida in camera di consiglio. Se rigetta la richiesta, provvede nei modi previsti dai numeri 4) e 5). Sulla richiesta del Ministro della giustizia di fissazione della discussione orale, si provvede nei modi previsti nei numeri 4) e 5) e le funzioni di pubblico ministero, nella discussione orale, sono esercitate dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto;

9) della data fissata per la discussione orale sia dato avviso al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, il quale può esercitare la facoltà di partecipare all'udienza delegando un magistrato dell'Ispettorato generale;

10) il delegato del Ministro della giustizia possa presentare memorie, esaminare testi, consulenti e periti e interrogare l'incolpato;

f) prevedere che:

1) nella discussione orale un componente della sezione disciplinare nominato dal presidente svolga la relazione;

2) l'udienza sia pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta di una delle parti, possa comunque disporre che la discussione non sia pubblica se ricorrono esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa, ovvero esigenze di tutela del diritto dei terzi;

3) la sezione disciplinare possa assumere anche d'ufficio tutte le prove che ritiene utili, possa disporre o consentire la lettura di rapporti dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia, dei consigli giudiziari e dei dirigenti degli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite nel corso delle indagini; possa consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero, dell'incolpato e del delegato del Ministro della giustizia. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezione fatta per quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti; resta fermo quanto previsto dall'articolo 133 del codice di procedura penale. Ai testimoni, periti e interpreti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del codice penale;

4) la sezione disciplinare deliberi immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le conclusioni del pubblico ministero, del delegato del Ministro della giustizia e della difesa dell'incolpato; questi debba essere

sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio;

5) se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare ne dichiara esclusa la sussistenza;

6) i motivi della sentenza siano depositati nella segreteria della sezione disciplinare entro trenta giorni dalla deliberazione;

7) dei provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare sia data comunicazione al Ministro della giustizia, nell'ipotesi in cui egli abbia promosso l'azione disciplinare, ovvero richiesto l'integrazione della contestazione, con invio di copia integrale, anche ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione. Il Ministro può richiedere copia degli atti del procedimento;

g) stabilire che:

1) l'azione disciplinare sia promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto, fermo restando quanto previsto dal numero 3) della lettera b);

2) abbiano autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare la sentenza penale irrevocabile di condanna, quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, che è equiparata alla sentenza di condanna, e quella irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso;

h) prevedere che:

1) a richiesta del Ministro della giustizia o del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sezione disciplinare sospenda dalle funzioni e dallo stipendio e collochi fuori dal ruolo organico della magistratura il magistrato, sottoposto a procedimento penale, nei cui confronti sia stata adottata una misura cautelare personale;

2) la sospensione permanga sino alla sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione o alla sentenza irrevocabile di proscioglimento; la sospensione debba essere revocata, anche d'ufficio, dalla sezione disciplinare, allorché la misura cautelare è revocata per carenza di gravi indizi di colpevolezza; la sospensione possa essere revocata, anche d'ufficio, negli altri casi di revoca o di cessazione degli effetti della misura cautelare;

3) al magistrato sospeso sia corrisposto un assegno alimentare nella misura indicata nel secondo periodo del numero 5) della lettera g) del comma 6);

4) il magistrato riacquisti il diritto agli stipendi e alle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, se è prosciolto con sentenza irrevocabile ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale. Tale disposizione si applica anche se è pronunciata nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per ragioni diverse o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione, qualora, essendo stato il magistrato sottoposto a procedimento disci-

plinare, lo stesso si sia concluso con la pronuncia indicata nel numero 3) della lettera *m*);

i) prevedere che:

1) quando il magistrato è sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che, per la loro gravità, siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni, il Ministro della giustizia o il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano chiedere la sospensione cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, e il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare;

2) la sezione disciplinare convochi il magistrato con un preavviso di almeno tre giorni e provveda dopo aver sentito l'interessato o dopo aver constatato la sua mancata presentazione. Il magistrato può farsi assistere da altro magistrato o da un avvocato anche nel corso del procedimento di sospensione cautelare;

3) la sospensione possa essere revocata dalla sezione disciplinare in qualsiasi momento, anche d'ufficio;

4) si applichino le disposizioni di cui alla lettera *h*), numeri 3) e 4);

l) prevedere che:

1) contro i provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) e contro le sentenze della sezione disciplinare, l'incolpato, il Ministro della giustizia e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possano proporre ricorso per cassazione, nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale. Nei confronti dei provvedimenti in materia di sospensione di cui alle lettere *h*) ed *i*) il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato;

2) la Corte di cassazione decida a sezioni unite penali, entro sei mesi dalla data di proposizione del ricorso;

m) prevedere che:

1) il magistrato sottoposto a procedimento penale e cautelatamente sospeso abbia diritto ad essere reintegrato a tutti gli effetti nella situazione anteriore qualora sia prosciolto con sentenza irrevocabile ovvero sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione. Se il posto prima occupato non è vacante, ha diritto di scelta fra quelli disponibili, ed entro un anno può chiedere l'assegnazione ad ufficio analogo a quello originariamente ricoperto, con precedenza rispetto ad altri eventuali concorrenti;

2) la sospensione cautelare cessi di diritto quando diviene definitiva la pronuncia della sezione disciplinare che conclude il procedimento;

3) se è pronunciata sentenza di non luogo a procedere o se l'incolpato è assolto o condannato ad una sanzione diversa dalla rimozione o

dalla sospensione dalle funzioni per un tempo pari o superiore alla durata della sospensione cautelare eventualmente disposta, siano corrisposti gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme già riscosse per assegno alimentare;

n) prevedere che:

1) in ogni tempo sia ammessa la revisione delle sentenze divenute irrevocabili, con le quali è stata applicata una sanzione disciplinare, quando:

1.1) i fatti posti a fondamento della sentenza risultano incompatibili con quelli accertati in una sentenza penale irrevocabile ovvero in una sentenza di non luogo a procedere non più soggetta ad impugnazione;

1.2) sono sopravvenuti o si scoprono, dopo la decisione, nuovi elementi di prova, che, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento disciplinare, dimostrano l'insussistenza dell'illecito;

1.3) il giudizio di responsabilità e l'applicazione della relativa sanzione sono stati determinati da falsità ovvero da altro reato accertato con sentenza irrevocabile;

2) gli elementi in base ai quali si chiede la revisione debbano, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare che, se accertati, debba essere escluso l'addebito o debba essere applicata una sanzione diversa da quella inflitta se trattasi della rimozione, ovvero se dalla sanzione applicata è conseguito il trasferimento d'ufficio;

3) la revisione possa essere chiesta dal magistrato al quale è stata applicata la sanzione disciplinare o, in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di questi, da un suo prossimo congiunto che vi abbia interesse anche soltanto morale;

4) l'istanza di revisione sia proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale. Essa deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni e dei mezzi di prova che la giustificano e deve essere presentata, unitamente ad eventuali atti e documenti, alla segreteria della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura;

5) nei casi previsti dai numeri 1.1) e 1.3), all'istanza debba essere unita copia autentica della sentenza penale;

6) la revisione possa essere chiesta anche dal Ministro della giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione, alle condizioni di cui ai numeri 1) e 2) e con le modalità di cui ai numeri 4) e 5);

7) la sezione disciplinare acquisisca gli atti del procedimento disciplinare e, sentiti il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'istante ed il suo difensore, dichiari inammissibile l'istanza di revisione se proposta fuori dai casi di cui al numero 2), o senza l'osservanza delle disposizioni di cui al numero 4) ovvero se risulta manifestamente infondata; altrimenti, disponga il procedersi al giudizio di revisione, al quale si applicano le norme stabilite per il procedimento disciplinare;

8) contro la decisione che dichiara inammissibile l'istanza di revisione sia ammesso ricorso alle sezioni unite penali della Corte di cassazione;

9) in caso di accoglimento dell'istanza di revisione la sezione disciplinare revochi la precedente decisione;

10) il magistrato assolto con decisione irrevocabile a seguito di giudizio di revisione abbia diritto alla integrale ricostruzione della carriera nonché a percepire gli arretrati dello stipendio e delle altre competenze non percepiti, detratte le somme corrisposte per assegno alimentare, rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

8. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che semestralmente, a cura del Consiglio superiore della magistratura, sia reso noto l'elenco degli incarichi extragiudiziari il cui svolgimento è stato autorizzato dal Consiglio stesso, indicando l'ente conferente, l'eventuale compenso percepito, la natura e la durata dell'incarico e il numero degli incarichi precedentemente assolti dal magistrato nell'ultimo triennio;

b) prevedere che analoga pubblicità semestrale sia data, per i magistrati di rispettiva competenza, dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, dal Consiglio di presidenza della Corte dei conti, dal Consiglio della magistratura militare e dal Ministero della giustizia relativamente agli avvocati e procuratori dello Stato;

c) prevedere che la pubblicità di cui alle lettere a) e b) sia realizzata mediante pubblicazione nei bollettini periodici dei rispettivi Consigli e Ministero.

9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo definisce la disciplina transitoria attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 indetti fino al quinto anno successivo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), siano ammessi anche coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, essendosi iscritti al relativo corso di laurea anteriormente all'anno accademico 1998-1999;

b) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dalla lettera g), numeri 1) e 3), dalla lettera h), numero 17), dalla lettera i), numero 6), e dalla lettera l), numeri 3.1), 3.2), 4.1), 4.2), 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) del comma 1, possa essere richiesto solo dopo l'entrata in funzione della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2;

c) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), entro il termine di tre mesi dalla predetta data, possano richiedere il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e viceversa; l'effettivo mutamento di funzioni, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, si realizzerà nel limite dei posti vacanti individuati annualmente nei cinque anni successivi; che, ai fini del mutamento di funzioni, il Consiglio superiore della magistratura formerà la graduatoria dei magistrati richiedenti sulla base dell'eventuale anzianità di servizio nelle funzioni verso le quali si chiede il mutamento e, a parità o in assenza di anzianità, sulla base dell'anzianità di servizio; che la scelta nell'ambito dei posti vacanti avvenga secondo l'ordine di graduatoria e debba comunque riguardare un ufficio avente sede in un diverso circondario nell'ipotesi di esercizio di funzioni di primo grado e un ufficio avente sede in un diverso distretto, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nell'ipotesi di esercizio di funzioni di secondo grado; che il rifiuto del magistrato richiedente ad operare la scelta secondo l'ordine di graduatoria comporti la rinuncia alla richiesta di mutamento nelle funzioni;

d) prevedere che le norme di cui ai numeri 3.1), 3.2), 4.1) e 4.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, tredici anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

e) prevedere che le norme di cui ai numeri 7.1), 7.2), 9.1) e 9.2) della lettera l) del comma 1 non si applichino ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), abbiano già compiuto, o compiano nei successivi ventiquattro mesi, venti anni dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario;

f) prevedere che ai magistrati di cui alle lettere d) ed e), per un periodo di tempo non superiore a tre anni a decorrere dalla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi, le assegnazioni per l'effettivo conferimento rispettivamente delle funzioni di appello giudicanti o requirenti e di quelle giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte nell'ambito dei posti vacanti da attribuire a domanda previsti dal comma 1, lettera l), numeri 3), 4), 7) e 9), e sul 40 per cento dei posti che dovessero rendersi vacanti a seguito dell'accoglimento delle domande di tramutamento presentate dai magistrati che già esercitano funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, decorso tale periodo, ai magistrati di cui alla lettera e), fatta salva la facoltà di partecipare ai concorsi per titoli ed esami, le assegnazioni per l'effettivo conferimento delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità siano disposte, previo concorso per titoli ed a condizione che

abbiano frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità presso la Scuola superiore della magistratura di cui al comma 2, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dei posti vacanti di cui al comma 1, lettera *l*), numeri 7.1) e 9.1); prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alle lettere *d*) ed *e*) il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado; prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h*), numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, per i magistrati di cui alla lettera *e*) il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità; prevedere che i magistrati di cui alla lettera *e*) per un periodo di tempo non superiore a cinque anni e fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f*), numero 4), ultima parte, possano ottenere il conferimento degli incarichi direttivi di cui al comma 1, lettera *i*), numeri 1), 2), 3), 4) e 5), anche in assenza dei requisiti di esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive giudicanti o requirenti di legittimità o delle funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità rispettivamente previsti nei predetti numeri;

g) prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, che i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), esercitano funzioni direttive ovvero semidirettive requirenti mantengano le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadano restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura;

h) prevedere che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *r*), i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza nell'incarico nello stesso ufficio, possano permanervi, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai commi 29 e 30, fermo restando che, una volta ottenuto il passaggio ad altro incarico o il tramutamento eventualmente richiesto, si applicano le norme di cui al citato comma 1, lettera *r*);

i) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettere *a*) e *b*), siano trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 5 e che ad essi possano essere conferite dal Consiglio superiore della magistratura

le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:

1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;

2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la predetta data delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza;

l) prevedere che ai posti soppressi ai sensi del comma 5, lettera *b)*, siano trattenuti, in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, per i quali non sia stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera *i)* del presente comma;

m) prevedere per il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultino fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) che i magistrati in aspettativa per mandato elettorale vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*;

2) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non abbiano compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo quanto previsto dal comma 1, lettera *o)*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

3) che i magistrati fuori ruolo che, all'atto del ricollocamento in ruolo, abbiano compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo vengano ricollocati in ruolo secondo la disciplina in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

4) che resta fermo per il ricollocamento in ruolo dei magistrati fuori ruolo in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni;

n) prevedere che alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, lettera *m)*, numeri 5) e 8), e lettera *o)*, e in via transitoria dalla lettera *m)* del presente comma, numeri 1), 2) e 3), non sia consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale;

2) che la disposizione di cui al numero 1) non si applichi in caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza;

3) che nel caso in cui venga disposto il tramutamento per le ragioni indicate al numero 2) non sia consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

10. In deroga ai vigenti limiti temporali di durata dell'incarico previsti dall'articolo 76-*bis*, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato fino al compimento del settantaduesimo anno di età nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.

11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità nonché degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo e di secondo grado nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle norme di cui alla lettera *h*), numero 17), e alla lettera *i*), numero 6), del comma 1, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di due anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e che gli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di primo grado e di secondo grado non possano essere conferiti a magistrati che abbiano meno di quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo prevista all'articolo 5 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511;

b) prevedere che detta disciplina sia adottata sulla base delle ordinarie vacanze di organico dei medesimi uffici direttivi e, comunque, entro il limite di spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006.

12. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 11 si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1.

13. Dall'attuazione del comma 10 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

14. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti ad attuare su base regionale il decentramento del Ministero della giustizia. Nell'attuazione della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) istituzione di direzioni generali regionali o interregionali dell'organizzazione giudiziaria;

b) competenza delle direzioni regionali o interregionali per le aree funzionali riguardanti il personale e la formazione, i sistemi informativi automatizzati, le risorse materiali, i beni e i servizi, le statistiche;

c) riserva all'amministrazione centrale:

1) del servizio del casellario giudiziario centrale;

2) dell'emanazione di circolari generali e della risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari;

- 3) della determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole regioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;
- 4) dei bandi di concorso da espletarsi a livello nazionale;
- 5) dei provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi regionali;
- 6) del trasferimento del personale amministrativo tra le diverse regioni e dei trasferimenti da e per altre amministrazioni;
- 7) dei passaggi di profili professionali, delle risoluzioni del rapporto di impiego e delle riammissioni;
- 8) dei provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;
- 9) dei provvedimenti disciplinari superiori all'ammonimento e alla censura;
- 10) dei compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici.

15. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi alla locazione degli immobili, all'acquisizione in locazione finanziaria di attrezzature e impiantistica e alle spese di gestione, è autorizzata la spesa massima di euro 2.640.000 per l'anno 2005 e di euro 5.280.000 a decorrere dall'anno 2006, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

16. Per gli oneri di cui al comma 14 relativi al personale, valutati in euro 3.556.928 per l'anno 2005 e in euro 7.113.856 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

17. In ogni caso, le disposizioni attuative della delega di cui al comma 14 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

18. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 14 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

19. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica della disciplina dell'articolo 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'articolo 9 della legge 27 aprile 1982, n. 186, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei conti durino in carica quattro anni;

b) prevedere che i componenti elettivi di cui alla lettera a) non siano eleggibili per i successivi otto anni;

c) prevedere che per l'elezione dei magistrati componenti elettivi del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facoltà di votare per un solo componente titolare e un solo componente supplente.

20. Ai fini dell'esercizio della delega di cui al comma 19 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 1.

21. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro anni dalla data di acquisto di efficacia dell'ultimo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 dell'articolo 1, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento giudiziario nel quale riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle contenute nei predetti decreti legislativi con tutte le altre disposizioni legislative vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le modifiche a tal fine necessarie.

22. Per l'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 21 si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1.

23. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del testo unico di cui al comma 21, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

24. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

25. Le disposizioni di cui al comma 24 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

26. Le disposizioni di cui al comma 24 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza

nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

27. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 24 e 26 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

28. Dalle disposizioni di cui ai commi 24 e 26 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

29. All'articolo 7-*bis*, comma 2-*ter*, primo periodo, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 57, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

30. All'articolo 57, comma 3, della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

31. All'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:

«Art. 86. (*Relazioni sull'amministrazione della giustizia*). – 1. Entro il ventesimo giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nel precedente anno nonché sugli interventi da adottare ai sensi dell'articolo 110 della Costituzione e sugli orientamenti e i programmi legislativi del Governo in materia di giustizia per l'anno in corso. Entro i successivi dieci giorni, sono convocate le assemblee generali della Corte di cassazione e delle corti di appello, che si riuniscono, in forma pubblica e solenne, con la partecipazione del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dei procuratori generali presso le corti di appello e dei rappresentanti dell'avvocatura, per ascoltare la relazione sull'amministrazione della giustizia da parte del primo Presidente della Corte di cassazione e dei presidenti di corte di appello. Possono intervenire i rappresentanti degli organi istituzionali, il Procuratore generale e i rappresentanti dell'avvocatura»;

b) l'articolo 89 è abrogato;

c) il comma 2 dell'articolo 76-*ter* è abrogato.

32. Nella provincia autonoma di Bolzano restano ferme le disposizioni dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, in particolare il titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

33. Ai magistrati in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia autonoma di Bolzano, assunti in esito a concorsi speciali ai sensi degli articoli 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni contenenti le previsioni sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi, nonché sulla durata massima dello svolgimento di un identico incarico presso il medesimo ufficio, in quanto compatibili con le finalità dello

statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, anche tenendo conto delle esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari di Bolzano. I predetti magistrati possono comunque concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi e semidirettivi, di uguale o superiore grado, nonché mutare dalla funzione giudicante a requirente, e viceversa, in sedi e uffici giudiziari posti nel circondario di Bolzano alle condizioni previste dal comma 1, lettera g), numeri da 1) a 6).

34. Alle funzioni, giudicanti e requirenti, di secondo grado, presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d'appello di Trento, nonché alle funzioni direttive e semidirettive, di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, presso gli uffici giudiziari della provincia autonoma di Bolzano, si accede mediante apposito concorso riservato ai magistrati provenienti dal concorso speciale di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

35. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, alla voce relativa alla corte di appello di Trento – sezione distaccata di Bolzano/Bozen – tribunale di Bolzano/Bozen:

a) nel paragrafo relativo al tribunale di Bolzano, le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis» sono soppresse;

b) nel paragrafo relativo alla sezione di Merano, sono inserite le parole: «Lauregno/Laurein» e «Proves/Proveis».

36. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 133, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – 1. È istituita in Bolzano una sezione distaccata della corte d'assise di appello di Trento, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Bolzano».

37. Per le finalità di cui al comma 1, lettera q), numeri 2) e 3), la spesa prevista è determinata in euro 1.231.449 per l'anno 2005 ed euro 2.462.899 a decorrere dall'anno 2006; per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni di concorso di cui al comma 1, lettera l), numeri 5), 6), 8) e 10), nonché lettera m), numeri 9) e 10), è autorizzata la spesa massima di euro 323.475 per l'anno 2005 ed euro 646.950 a decorrere dall'anno 2006.

38. Per le finalità di cui al comma 1, lettera t), è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.794 per l'anno 2005 e di euro 2.001.058 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 1.452.794 per l'anno 2005 ed euro 1.937.058 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale di cui al comma 1, lettera t), numero 2.1), nonché euro 48.000 per l'anno 2005 ed euro 64.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi alle spese di allestimento delle strutture di cui al comma 1, lettera t), numero 2.2). Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

39. Per l'istituzione e il funzionamento della Scuola superiore della magistratura, di cui al comma 2, lettera *a*), è autorizzata la spesa massima di euro 6.946.950 per l'anno 2005 ed euro 13.893.900 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 858.000 per l'anno 2005 ed euro 1.716.000 a decorrere dall'anno 2006 per i beni da acquisire in locazione finanziaria, euro 1.866.750 per l'anno 2005 ed euro 3.733.500 a decorrere dall'anno 2006 per le spese di funzionamento, euro 1.400.000 per l'anno 2005 ed euro 2.800.000 a decorrere dall'anno 2006 per il trattamento economico del personale docente, euro 2.700.000 per l'anno 2005 ed euro 5.400.000 a decorrere dall'anno 2006 per le spese dei partecipanti ai corsi di aggiornamento professionale, euro 56.200 per l'anno 2005 ed euro 112.400 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento del comitato direttivo di cui al comma 2, lettera *l*), euro 66.000 per l'anno 2005 ed euro 132.000 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al funzionamento dei comitati di gestione di cui al comma 2, lettera *m*).

40. Per le finalità di cui al comma 3, la spesa prevista è determinata in euro 303.931 per l'anno 2005 ed euro 607.862 a decorrere dall'anno 2006, di cui euro 8.522 per l'anno 2005 ed euro 17.044 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettera *a*), ed euro 295.409 per l'anno 2005 ed euro 590.818 a decorrere dall'anno 2006 per gli oneri connessi al comma 3, lettere *f*) e *g*).

41. Per le finalità di cui al comma 5, la spesa prevista è determinata in euro 629.000 per l'anno 2005 ed euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006.

42. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di euro 9.750.000 per l'anno 2005 e di euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 9.750.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, e quanto a euro 8.000.000 a decorrere dall'anno 2006, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

43. Agli oneri indicati nei commi 37, 39, 40 e 41, pari a euro 9.434.805 per l'anno 2005 ed euro 18.869.611 a decorrere dall'anno 2006, si provvede:

a) quanto a euro 9.041.700 per l'anno 2005 ed euro 18.083.401 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 393.105 per l'anno 2005 ed euro 786.210 a decorrere dall'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

44. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 5, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.

45. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

46. In ogni caso, le disposizioni attuative dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 1, lettere l), m) e q), 2, 3 e 5 non possono avere efficacia prima della data del 1° luglio 2005.

47. Nelle more dell'attuazione della delega prevista al comma 19, per l'elezione dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ciascun elettore può votare per un solo componente titolare e per un solo componente supplente; i voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.

48. Il Governo trasmette alle Camere una relazione annuale che prospetta analiticamente gli effetti derivanti dai contratti di locazione finanziaria stipulati in attuazione della presente legge.

49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI DA 2.500 A 2.502

2.500

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere per l'ingresso in magistratura:

1) che vengano banditi annualmente due concorsi, uno per l'accesso alla magistratura giudicante ed uno per la magistratura requirente;

2) che ciascun concorso sia articolato in prove scritte ed orali nelle materie a contenuto, generale e specifico in relazione alla carriera prescelta;

3) che la commissione di ciascun concorso sia nominata dal Ministro della giustizia, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura e che sia composta:

a) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura giudicante, da giudici aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame fra un minimo di quattro ed un massimo di otto e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato che eserciti funzioni di legittimità;

b) per quanto riguarda il concorso di accesso alla magistratura requirente, da pubblici ministeri aventi almeno cinque anni di esercizio nelle funzioni di secondo grado in numero variabile fra un minimo di dodici ed un massimo di sedici e da docenti universitari nelle materie oggetto di esame fra un minimo di quattro ed un massimo di otto e che la funzione di presidente sia svolta da un magistrato del pubblico ministero che eserciti da almeno tre anni le funzioni di legittimità e quella di vicepresidente da un magistrato del pubblico ministero che eserciti le funzioni di pubblico ministero».

2.7

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), numero 3), in fine, aggiungere la seguente:
«che la Commissione si attenga nelle proprie valutazioni ai criteri prefissati dal Consiglio Superiore della Magistratura».

2.501

BISCARDINI, LABELLARTE, CREMA

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) prevedere che siano ammessi al concorso per l'accesso alla magistratura giudicante coloro che:

1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni ed abbiano conseguito il diploma di idoneità presso la Scuola superiore delle professioni giudiziarie di cui al successivo articolo 3, stabilendo inoltre che il numero dei laureati da ammettere alla Scuola sia determinato in misura non supe-

riore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per l'accesso alla carriera di giudice;

2) prevedere che ai concorsi banditi per l'accesso alla magistratura giudicante ed a quella requirente possano partecipare magistrati già nell'esercizio delle loro funzioni da almeno cinque anni ed avvocati con almeno cinque anni di professione previa frequentazione del corso di specializzazione di cui al secondo anno della S.S.P.G. ed il conseguimento del diploma di idoneità».

2.14

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.19

ZANCAN, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), numero 2), dopo le parole: «già dichiarati» aggiungere le seguenti: «dal Consiglio superiore della magistratura».

2.33 (testo 2)

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) prevedere che all'esito del tirocinio i magistrati esercitino obbligatoriamente funzioni giudicanti per almeno tre anni, dei quali almeno un terzo in organi collegiali di primo e di appello ai quali sono assegnati, ed escludendo per i primi diciotto mesi le funzioni di giudice per le indagini preliminari;

e-ter) prevede che, decorso il triennio, ciascun magistrato scelga se esercitare la funzione giudicante o la funzione requirente, e che, ove sia espresso dal Consiglio superiore della magistratura un giudizio attitudinale favorevole, la eserciti per almeno otto anni;

e-quater) prevede che, decorso tale periodo, il magistrato possa concorrere a uffici della funzione diversa da quella esercitata solamente previa partecipazione ad un apposito corso di formazione presso la scuola

della magistratura, in esito al quale sia espressa una favorevole valutazione attitudinale;

e-quinquies) prevede che la domanda sia accoglibile solamente se l'ufficio richiesto è ubicato in un diverso circondario, ovvero in un diverso distretto se si tratta di funzioni di secondo grado, e con esclusione del distretto competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, nel caso di pendenza di procedimenti nei confronti dell'interessato».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere g) e h).

2.34

CALVI, AYALA, LEGNINI, BRUTTI Massimo, FASSONE, MARITATI

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera i).

2.502

SALERNO, BEVILACQUA, BONATESTA, FLORINO, PACE, MEDURI, PEDRIZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 lettera f) numero 2 sopprimere le parole «, dopo otto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli ed esami, scritti e orali, ovvero»;

b) al comma 1 lettera f) sostituire il numero 3 con il seguente: «che, dopo tre anni di esercizio delle funzioni di secondo grado, ovvero dopo diciotto anni dall'ingresso in magistratura, previo concorso per titoli, possano essere svolte funzioni di legittimità»;

c) al comma 1 lettera f) numero 5 sopprimere le parole da: «e di quelli per esami» fino alla fine;

d) al comma 1 lettera l) sostituire il numero 3 con il seguente: «periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, i posti vacanti residuati nella funzione giudicante di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitano da almeno tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera f) numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato all'esito dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere

del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 5. I magistrati che abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni giudicanti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.»;

e) al comma 1 lettera *l)* sostituire il numero 4 con il seguente: «periodicamente, e comunque almeno una volta all'anno, i posti vacanti residuati nella funzione requirente di secondo grado, individuati quanto alle sedi giudiziarie all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario, sulle domande di tramutamento presentate dai magistrati che esercitino da almeno tre anni le funzioni requirenti di secondo grado, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati requirenti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera *f)* numero 2. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato all'esito dell'apposito corso di formazione alle funzioni di secondo grado presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 6. I magistrati che abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado possano presentare domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di due anni. Qualora abbiano assunto le funzioni requirenti di secondo grado presso una sede indicata come disagiata e abbiano presentato domanda di tramutamento dopo che sia decorso il termine di tre anni, abbiano diritto a che la loro domanda venga valutata con preferenza assoluta rispetto alle altre.»;

f) al comma 1 lettera *l)* sostituire il numero 7) con il seguente. «annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni giudicanti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive giudicanti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati giudicanti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera *f)* numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni giudicanti di legittimità presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere espresso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 8»;

g) al comma 1 lettera *l)* sostituire il numero 9) con il seguente: «annualmente i posti vacanti residuati nelle funzioni requirenti di legittimità, come individuati all'esito delle determinazioni adottate dal Consiglio

Superiore della Magistratura, previa acquisizione del parere motivato del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di Cassazione, sulle domande di riassegnazione alle funzioni di legittimità di provenienza presentate dai magistrati che esercitino funzioni direttive o semidirettive requirenti ovvero sulla loro riassegnazione conseguente alla scadenza temporale dell'incarico rivestito, vengano assegnati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai magistrati requirenti all'esito del concorso per titoli previsto dalla lettera *f*) numero 3. Il Consiglio Superiore della Magistratura debba tener conto del giudizio finale formulato al termine dell'apposito corso di formazione alle funzioni requirenti di legittimità presso la Scuola Superiore della Magistratura, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere espresso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 10»;

h) al comma 1 lettera *l*) numero 11) sopprimere dalle parole «nei concorsi, per titoli ed esami» alle parole: «viene redatto l'ordine di graduatoria»;

i) al comma 1 lettera *m*) il numero 1 è sostituito dal seguente: «i concorsi per gli incarichi direttivi consistano nella valutazione dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa, il Consiglio Superiore della Magistratura tenga conto del giudizio finale espresso dalla Scuola Superiore della Magistratura all'esito degli appositi corsi di formazione, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 9 per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive requirenti; tenga conto del parere del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione qualora si tratti di funzioni direttive di secondo grado, proponga le nomine al Ministro della giustizia per il concerto, sia effettuato il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni, il Ministro della giustizia, fuori dai casi di ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato in relazione a quanto previsto dall'articolo 11 della predetta legge, possa ricorrere in sede di giustizia amministrativa contro le delibere concernenti il conferimento o la proroga di incarichi direttivi»;

j) al comma 1 lettera *m*) il numero 2 è sostituito dal seguente: «i concorsi per gli incarichi semidirettivi consistano nella valutazione dei titoli, della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità organizzativa, il Consiglio Superiore della Magistratura tenga conto del giudizio finale espresso dalla Scuola Superiore della Magistratura all'esito dei corsi di formazione a cui abbia partecipato il magistrato, del parere del Consiglio Giudiziario nonché del parere emesso dalla commissione di cui alla presente lettera numero 9 per le funzioni direttive e semidirettive giudicanti e numero 10 per le funzioni direttive e semidirettive requirenti»;

k) al comma 1 lettera *m*) numero 9 sostituire le parole: «sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive giudicanti e alle funzioni semidirettive giudicanti» con le seguenti: «ai fini di cui ai numeri 1) e 2)

sia istituita una commissione per l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive giudicanti»;

l) al comma 1 lettera *m)* numero 10 sostituire le parole: «sia istituita una commissione di esame alle funzioni direttive requirenti e alle funzioni semidirettive requirenti» con le seguenti: «ai fini di cui ai numeri 1) e 2) sia istituita una commissione per l'esercizio delle funzioni direttive e semidirettive requirenti»;

m) al comma 1) lettera *q)* n. 1 sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dai numeri 2) e 3) e»;

n) al comma 1) lettera *q)* sopprimere i numeri 2) e 3);

o) al comma 9 sopprimere le lettere *d)* ed *e)*;

p) al comma 9) sostituire la lettera *f)* con la seguente: «prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici semidirettivi e direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 14), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)* numero 4), ultima parte, il compimento di tredici anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, prima della data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, equivalga al superamento del concorso per le funzioni di secondo grado, prevedere che, ai fini del conferimento degli uffici direttivi di cui al comma 1, lettera *h)*, numeri 15) e 16), fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera *f)*, numero 4), ultima parte, il compimento di venti anni di servizio dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario, prima della data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 comma 1 lettera *a)*, equivalga al superamento del concorso per le funzioni di legittimità».

Allegato B

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

4^a Commissione permanente (Difesa):

«Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo impegnate in operazioni militari a sostegno della pace (3210), *con modificazioni*;

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

Dep. Bulgarelli ed altri. – «Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale» (3263) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bulgarelli ed altri; Ruzzante ed altri; Pezzella ed altri; Verneti; D'Agrò ed altri, Didonè*). Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: Curto. – «Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidale» (2789); Guerzoni. – «Norme per il divieto delle vendite »concatenate« e a difesa del consumatore» (2251); Vallone. – «Disposizioni in materia di vendita a domicilio e di tutela del consumatore» (912); Montagnino ed altri. – «Disciplina della vendita diretta a domicilio» (838).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 8 giugno 2005, ha inviato, a norma dell'articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 219, n. 220, n. 221 e n. 222 del 6 giugno 2005, depositate il successivo 8 giugno in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dei commi 76 e 82 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni. Detto documento (*Doc. VII, n. 190*) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1^a, alla 5^a, alla 11^a Commissione permanente e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

dell'articolo 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di

giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari). Detto documento (*Doc.* VII, n. 191) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione permanente;

dell'articolo 13 del regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345 (Norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato), convertito della legge 6 gennaio 1931, n. 80). Detto documento (*Doc.* VII, n. 192) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 8ª Commissione permanente;

dell'articolo 4, comma 157, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), nella parte in cui prevede che la dotazione del fondo venga ripartita «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché stabilire che tale decreto sia adottato previa intesa con la Conferenza stessa. Detto documento (*Doc.* VII, n. 193) è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 5ª Commissione permanente e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 7 giugno 2005, ha inviato il testo di 3 posizioni e di quattro risoluzioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 27 al 28 aprile 2005:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile (*Doc.* XII, n. 465). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 7ª e alla 14ª Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani (*Doc.* XII, n. 466). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 7ª e alla 14ª Commissione permanente;

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio sulla firma, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo all'accordo fra la Comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di Parti contraenti, della Repubblica ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Cipro, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica slovacca, successivamente alla loro adesione all'Unione europea (*Doc.* XII,

n. 467). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione annuale sui diritti umani nel mondo nel 2004 e sulla politica dell'UE in materia (*Doc. XII, n. 468*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 14ª Commissione permanente e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;

una risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dei Rom nell'Unione europea (*Doc. XII, n. 469*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sulla modernizzazione della protezione sociale e lo sviluppo di un'assistenza sanitaria di buona qualità (*Doc. XII, n. 470*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 12ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia UE per la Conferenza di Punta del Este sugli inquinanti organici persistenti (*Doc. XII, n. 471*). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente.

Interpellanze

MALABARBA, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, DONATI, LONGHI, IOVENE, DI SIENA, PAGLIARULO, FALOMI, CAVAL-LARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

da ormai un anno si potrae la crisi del Gruppo CIT e da circa sei mesi i 2.400 dipendenti non ricevono più alcuno stipendio, in un clima di comprensibile esasperazione;

il 27 giugno 2005 è prevista l'assemblea della società che dovrebbe varare il piano di salvataggio, ma – come rileva il sindacato SULT – si registra un esasperante rimpallo delle responsabilità tra Comitato esecutivo dei garanti (espressione di Governo, banche e azienda), Presidenza del Consiglio, Ministro delle attività produttive, il cav. Benito Benedini (unico potenziale acquirente, già presidente di Assolombarda e ora consigliere indipendente di Banca Intesa) e i revisori del bilancio: Bain, Deloitte, Livolsi & Partners, Consob;

il dottor Claudio Gorelli, nel ricevere a Palazzo Chigi una delegazione sindacale nei giorni scorsi, avrebbe affermato che la vertenza non prevede alcun avanzamento; sul piano teorico sarebbero prevedibili i seguenti passaggi: il cav. Benedini nuovo azionista di maggioranza, erogazione di 10 milioni di euro da parte del Governo (relativi all'art. 11 del decreto sulla competitività per l'aiuto alle aziende in crisi), erogazione

di 85 milioni di euro da parte delle banche, futura entrata di Sviluppo Italia,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto da taluno ipotizzato come possibile teorico piano di salvataggio e rilancio del prestigioso marchio CIT e di tutti i suoi dipendenti;

quali iniziative si intenda adottare perché detto piano si realizzi in tempi rapidi e perché ai dipendenti siano erogate al più presto le retribuzioni arretrate.

(2-00731 *p.a.*)

COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il distacco dei Vigili del Fuoco di Nocera Inferiore, dipendente dal Comando provinciale di Salerno, presta interventi di soccorso tecnico ed urgenti del territorio dei 15 comuni dell'Agro nocerino-sarnese con circa 300.000 abitanti;

l'attuale pianta organica prevede la presenza di appena 8 unità operative a turno, con le quali deve soddisfare con sollecitudine richieste di interventi superiori a 3.000 per ogni anno;

il carico di lavoro e lo *stress* inevitabile che gli operatori devono sopportare comportano conseguentemente grosse difficoltà ad intervenire al verificarsi degli eventi, perché il necessario supporto di altre squadre dal Comando di Salerno o dal Comando di Napoli subisce notevoli ritardi dovuti alle precarie condizioni della viabilità, con allungamento di tempi di percorrenza;

la zona di competenza, oltre ad essere intensamente abitata ed industrializzata, è percorsa da due tronchi autostradali (A 30-A 3) e da una miriade di strade provinciali, comunali ed interpoderali in condizioni di traffico continuo e disordinato;

il territorio è ad altissimo rischio idrogeologico (frane di Sarno, Bracigliano, Siano ed ultima di Nocera Inferiore), oltre che attraversata dal fiume Sarno con i suoi affluenti Solofrana, Cavaiola e circa 100 chilometri di canali naturali ed artificiali, causa di continui straripamenti, sul corso dei quali si stanno operando lavori di disinquinamento;

questo distretto è considerato avamposto per il soccorso nel caso di calamità vulcanica (Vesuvio) e per il territorio altamente sismico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire presso il dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile (organo competente e decisionale) affinché per la salvaguardia del territorio dell'Agro sarnese-nocerino e per la tutela dei cittadini siano adottati provvedimenti per il passaggio di categoria del distacco dei Vigili del Fuoco di Nocera Inferiore, con un incremento del personale tale da far fronte a queste oggettive necessità.

(2-00732)

COZZOLINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

il comune di Bracigliano è stato funestato dall'alluvione del 5 maggio 1998 con perdite umane ed il suo territorio è ancora in attesa di validi e definitivi provvedimenti di sistemazione idrogeologica;

nel corso degli ultimi anni si sono ripetuti, fortunatamente senza gravi conseguenze, episodi di smottamento della zona collinare fino a mettere in serio pericolo la stessa sede municipale;

in seguito a tale situazione di estrema precarietà i danni ricevuti dalla comunità dal punto di vista socio-economico hanno creato e creano condizioni di estremo disagio soprattutto nel settore agricolo e turistico;

il raccolto delle ciliegie, che rappresenta la fonte più importante di reddito della locale agricoltura, è stato completamente distrutto dalla grandine, che ha raggiunto oltre 30 cm. nel pomeriggio del 7 giugno 2005;

molte abitazioni hanno subito gravi danni e tutti i fondi rustici sono stati colpiti dalla distruzione delle coltivazioni;

la stessa viabilità interna è stata violentemente danneggiata, con interi tratti resi impercorribili dall'infuriare delle precipitazioni atmosferiche che hanno intasato le reti fognarie ed i canali di scarico,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire, secondo compiti e competenze ma con estrema urgenza, per provvedere alle necessità dei cittadini di Bracigliano, accogliendo la richiesta del riconoscimento dello stato di calamità naturale con i conseguenti benefici di legge.

(2-00733)

Interrogazioni

GRECO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nella città di Bari l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, oltre agli Uffici dell'Ispettorato Regionale, dispone di ampissimi spazi e grandissime strutture per il deposito dei mezzi sequestrati, strumentali alla commissione dei reati relativi a TLE (tabacchi lavorati esteri);

a partire dall'anno 2000, grazie ad una ampia ed attenta politica di prevenzione e controllo del territorio, si è registrato un progressivo calo delle attività di concentramento dei reperti in questione presso i depositi e gli autoparchi dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

la crisi di attività ha colpito soprattutto l'autoparco di Bari, considerato che, come è noto, la Puglia è stata in passato la regione maggiormente toccata dal fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri;

per effetto, si sono resi disponibili all'interno dell'autoparco di Bari grandi spazi liberi, che potrebbero essere destinati al concentramento di qualsiasi reperto, anche per fatti diversi dal contrabbando di TLE (sequestri amministrativi e penali), soprattutto in previsione dell'esigenza di

disporre di maggiori spazi per effetto dell'applicazione della recente legge di tutela del *made in Italy*;

tale allargamento di competenze funzionali per i depositi ed autoparchi dell'amministrazione finanziaria determinerebbe il duplice, positivo effetto di un notevole risparmio di spesa pubblica (diminuirebbero i più gravosi oneri di custodia presso le depositerie giudiziarie private) e, in particolare, del mantenimento degli attuali livelli occupazionali dei depositi ed autoparchi dell'amministrazione, a fronte di voci sempre più insistenti di progetti di soppressione di alcuni di essi,

si chiede di sapere se e quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per un migliore e completo utilizzo delle strutture dell'autoparco di Bari, soprattutto utili ed opportune per evitare una loro deprecata soppressione, che peraltro comporterebbe problemi di ricollocazione e riqualificazione del personale attualmente occupato.

(3-02151)

TONINI. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

in data 9 maggio 2005 l'azienda Europa Metalli S.p.a., con sede legale a Firenze, comunicava alle rappresentanze sindacali dei lavoratori la cessazione di ogni attività nello stabilimento di Campo Tizzoro nel Comune di San Marcello Pistoiese (Pistoia) e l'attivazione delle procedure di mobilità *ex* legge 223/91 per circa 180 lavoratori, compresi quelli della divisione lime;

la decisione della chiusura dello stabilimento metallurgico e dell'officina meccanica è stata motivata dai responsabili dell'azienda, in un incontro svoltosi il 19 maggio 2005 presso la sede dell'Associazione industriali di Pistoia, con le crescenti difficoltà di mercato ed il forte debito consolidato del gruppo;

l'annunciata cessazione delle lavorazioni nello storico stabilimento si colloca in un contesto già reso difficile per la situazione economica del paese e all'interno di una specificità territoriale costituita da piccoli comuni di montagna nei quali gli effetti negativi dal punto di vista occupazionale verrebbero ancora di più accentuati,

si chiede di sapere quali concrete e tempestive iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere a salvaguardia degli importantissimi ed irrinunciabili posti di lavoro e dell'economia del territorio.

(3-02152)

DE ZULUETA, MARTONE, IOVENE. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso che:

per quanto consta all'interrogante il 30 maggio 2005 circa 25 soldati americani della forza multinazionale hanno fatto irruzione presso l'ufficio ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà ONLUS, sito nel palazzo Al Ahfad di Baghdad, forzando il lucchetto della porta d'ingresso. Al momento dell'irruzione nessun operatore iracheno dell'organizzazione era presente all'interno;

i militari hanno messo a soqquadro l'ufficio dell'ICS e sono stati sequestrati due *computer* dell'organizzazione utilizzati per gestire i progetti umanitari nel paese. Contemporaneamente gli stessi militari sono penetrati in altri 5 appartamenti nello stesso edificio con le medesime conseguenze. Inoltre l'organizzazione umanitaria sottolinea che queste imprevedute irruzioni sono pratica quotidiana da parte delle forze multinazionali nei confronti di migliaia di civili iracheni;

il 1º giugno 2005 una pattuglia delle forze multinazionali ha aperto il fuoco su tre convogli della stessa organizzazione che trasportavano taniche di acqua potabile dirette alle comunità di sfollati del governatorato di Al Anbar, nell'area di Ramadi, a 130 chilometri a ovest di Baghdad. L'immotivato attacco non ha causato fortunatamente feriti, ma ha costretto il convoglio a rientrare a Baghdad senza consegnare gli aiuti;

il giorno successivo, 2 giugno 2005, vi sono stati altri spari contro convogli umanitari in Iraq, a circa 10 chilometri da Falluja. La strada è stata bloccata dalle forze multinazionali che hanno aperto il fuoco contro i camion dell'ICS, peraltro chiaramente contrassegnati in quanto aiuti umanitari, senza fortunatamente provocare vittime;

l'articolo 23 della Quarta Convenzione di Ginevra impone agli Stati di garantire il passaggio dei beni essenziali per la popolazione civile, anche in situazione di blocco militare. Inoltre il suo Primo Protocollo Addizionale del 1977 sancisce che la popolazione civile ha diritto all'assistenza, vi è l'obbligo di facilitare il rapido e non limitato passaggio di tutti i convogli umanitari e che «il personale di soccorso deve essere rispettato e protetto»;

l'ICS denuncia il continuo clima di sopruso presente in tutto l'Iraq e si riserva di assumere le iniziative necessarie affinché siano garantiti il ruolo e la sicurezza delle organizzazioni umanitarie, ricordando che un attacco intenzionale contro il personale di queste organizzazioni costituirebbe un crimine di guerra e come tale andrebbe perseguito,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano fosse informato di questi episodi, che riguardano attività di cooperazione e di aiuto umanitario svolte da una organizzazione, l'ICS, accreditata dal nostro Ministero degli affari esteri come soggetto della cooperazione italiana, e se sia a conoscenza delle motivazioni che spingono almeno parte delle forze multilaterali impegnate in Iraq a perpetrare con preoccupante frequenza tali azioni contrarie al diritto umanitario;

quali misure il Governo intenda intraprendere nei confronti dei comandi della forza multinazionale impegnata in Iraq e di cui il contingente italiano dislocato tra Baghdad e Nassiria fa parte integrante, al fine di riaffermare le garanzie necessarie per consentire al meglio lo svolgimento del lavoro umanitario realizzato da tutte le organizzazioni internazionali presenti nel paese, e di quelle italiane in particolare;

quali misure siano state intraprese dalla nostra rappresentanza diplomatica a Baghdad nei confronti dei responsabili della forza multinazionale della capitale al fine di ottenere l'immediata restituzione del mate-

riale sequestrato e maggiori garanzie a tutela del lavoro delle organizzazioni italiane impegnate in attività di cooperazione e aiuto umanitario nel difficile teatro iracheno.

(3-02153)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NIEDDU, BUDIN. – *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* – Per sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui lo Stato Maggiore della Difesa sta valutando l'opportunità di terminare la collaborazione con il RACVIAC (Regional Arm Control Verification and Implementation Assistance Centre), avente sede a Zagabria;

se tale decisione derivi dal disinteresse dichiarato dai rappresentanti del Ministero degli affari esteri nei confronti del citato RACVIAC ovvero dovuta ad altri motivi e, nel caso, a quali;

se non si ritenga contraddittorio e pregiudizievole per gli interessi dell'Italia nei Balcani ritirarsi dalla citata organizzazione.

(4-08859)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la località di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli) era una volta un'amena oasi di verde, oggi deturpata da un selvaggio abusivismo;

che presso il locale campo da tennis, denominato «Tennis Club», chiuso da qualche anno e situato in via M. Falconi, in un'area dove non è possibile modificare lo stato dei luoghi, si è dato mano ad una serie di interventi e a colate di cemento che ne hanno alterato il luogo ed il paesaggio;

che da piccole strutture in muratura e lamiera preesistenti d'incanto è sorta una grande struttura, con più cemento e meno verde,

si chiede di conoscere quali siano i motivi che hanno indotto l'Amministrazione comunale di S. Sebastiano al Vesuvio ad ignorare l'abuso realizzato ed omettere gli adempimenti di legge.

(4-08860)

FLORINO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso:

che con atto di sindacato ispettivo 4-07283 del 21/09/2004 l'interrogante rappresentava gli inspiegabili ritardi sulle procedure e la legittimità delle stesse per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'Ospedale del Mare, nell'area orientale di Napoli;

che dai ritardi dei lavori si evince a giudizio dell'interrogante la chiara e manifesta volontà degli organismi regionali e comunali, e volutamente della cordata dell'Astaldi – vincitrice, mediante il sistema del *project financing*, della gara di appalto – di far venir meno l'accordo di programma sottoscritto in data 28 dicembre 2000, il cui finanziamento a carico dello Stato è di 119.353.189,38 euro (47%), così ripartito:

60.425.457,19 euro Accordo di Programma, art. 20, legge n. 67/88; 58.927.732,19 euro Programma «grandi città» ex art. 71, legge n. 448/98;

che, infatti, le procedure istruttorie per l'ammissione al finanziamento, previste per l'autorizzazione all'effettivo utilizzo dei finanziamenti, sono del tutto carenti, soprattutto evasive sulle richieste del Ministero della salute; ad oggi la documentazione trasmessa non contiene in proposito elementi sufficienti;

che il cronoprogramma previsto nel contratto prevedeva entro il 21/11/2000 il progetto definitivo, entro il 21/01/2005 l'approvazione definitiva, le autorizzazioni e la concessione, entro il 21/03/2005 il progetto esecutivo cantierabile, entro il 21/04/2005 l'approvazione del progetto esecutivo; ad oggi nessun adempimento è stato rispettato,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per scongiurare ritardi voluti ed omissioni che priverebbero Napoli e la Campania di una importante struttura sanitaria e di vitale rilevanza;

se non si intenda avviare tutte le procedure per avocare al Ministero della salute, così come previsto dalla normativa vigente, e commissariare l'intervento per la costruzione dell'Ospedale del Mare nell'area orientale di Napoli.

(4-08861)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la ditta Torriani Spa cesserà l'attività dello stabilimento sito a Cologno Monzese a partire dal 30 giugno 2005, con la conseguente apertura della procedura di mobilità per i 73 lavoratori in essa impiegati, più della metà dei quali residenti nei comuni di Cologno Monzese e Brugherio. Tale decisione, assunta unilateralmente, è stata motivata dalla proprietà con il decremento progressivo del fatturato e la perdita di occupazione (circa il 20% negli ultimi tre anni);

la decisione della proprietà non corrisponderebbe al reale stato di salute dell'azienda, e quindi la scelta della chiusura sembrerebbe ingiustificata;

la chiusura dell'azienda rappresenterebbe la perdita di una realtà produttiva storica e di rilievo per il territorio colognese e per l'intera area milanese, che già soffre di una profonda crisi in importanti comparti industriali;

la decisione della proprietà di ricorrere alla mobilità comprometterà la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori e delle loro famiglie, avviandoli di fatto al licenziamento, e creando un vero e proprio dramma sociale per le cittadinanze dei comuni coinvolti,

si chiede di sapere:

se non si consideri preoccupante la scelta di cessare l'attività dello stabilimento Torriani di Cologno Monzese, in particolar modo per le modalità con le quali tale scelta sarebbe portata avanti dalla società;

quali interventi urgenti si intenda porre in essere al fine di sollecitare l'avvio di un tavolo istituzionale con la proprietà dell'azienda e le parti sociali per valutare la situazione attuale e individuare soluzioni condivise, anche di tipo cooperativistico, che evitino la dismissione dell'attività, salvaguardino l'occupazione e tutelino il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori della Torriani;

se non si ritenga altresì di dover valutare la possibilità di revocare la procedura di mobilità con l'attivazione di un tavolo ministeriale per gli ammortizzatori sociali;

se non si ritenga opportuno stabilire la effettiva destinazione produttiva dell'area occupata dallo stabilimento, al fine di evitare interventi speculativi dell'attuale e della futura proprietà, confermando la destinazione urbanistica attuale: area artigianale e produttiva.

(4-08862)

FABRIS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che il regolamento CEE 2409/92 sulle tariffe aeree prevede che la liberalizzazione delle tariffe sia compiuta «con adeguate garanzie atte a tutelare gli interessi degli utenti e dell'industria»;

la compagnia aerea Alitalia, per le tratte Brindisi-Roma e Roma-Milano, applica tariffe particolarmente esose che variano, a seconda dei casi, tra i 250 e i 400 euro;

che l'entità e l'applicazione di tali tariffe, oltre a penalizzare gravemente i cittadini che intendano fruire del servizio di trasporto aereo, appare eccessiva e ingiustificata, anche alla luce degli ingenti contributi pubblici che il paese ha destinato ad Alitalia al fine di garantirne il rilancio e la stessa ristrutturazione aziendale, nonché del servizio e delle agevolazioni praticate nei confronti dell'utenza;

che nonostante a norma dell'art. 6, comma 1, lettera *a*), del citato regolamento CEE 2409 /92, «uno Stato membro può decidere di ritirare una tariffa normale che sia eccessivamente elevata per gli utenti...», le tariffe normali della compagnia aerea Alitalia non sono mai state abbassate negli ultimi 5 anni, pur essendo in questo senso il Governo italiano sollecitato dalle proteste degli utenti del trasporto aereo;

che a norma dell'art. 8 dello stesso regolamento «la Commissione consulta almeno una volta l'anno i rappresentanti delle organizzazioni degli utenti dei trasporti aerei della Comunità in merito alle tariffe aeree ed alle questioni connesse»,

si chiede di sapere:

come sia possibile che la compagnia aerea Alitalia, un'azienda partecipata direttamente dallo Stato e sostenuta in questi ultimi vent'anni quasi esclusivamente con contributi dello Stato, applichi nei confronti degli utenti italiani tariffe così particolarmente elevate sia per le tratte interne sia per quelle internazionali;

per quali motivi le tratte interne Brindisi-Roma e Roma-Milano rappresentino le tratte in assoluto più costose dell'intero piano tariffario

applicato da Alitalia, tanto da superare anche il costo di un biglietto per una tratta internazionale, applicato peraltro dalla stessa compagnia;

se e quali provvedimenti il Governo intenda assumere alla luce di tale situazione che, oltre a penalizzare fortemente gli utenti italiani del trasporto aereo, ai quali Alitalia pratica procedure e costi vessatori anche solo per modificare voli prenotati, appare assai in contrasto con i principi e i criteri direttivi dettati sul punto dalla normativa comunitaria;

come valuti il Governo l'opportunità di porre in essere tutti gli atti di sua competenza finalizzati a contribuire alla realizzazione del mercato interno attraverso la fissazione di tariffe aeree eque, nello spirito della direttiva e del regolamento comunitario CEE 2409/92;

se e quando siano stati compilati gli atti previsti dall'art. 8 del citato regolamento comunitario sulla consultazione della Commissione europea, almeno una volta l'anno, di rappresentanti delle organizzazioni degli utenti dei trasporti aerei della Comunità in merito alle tariffe aeree ed alle questioni connesse.

(4-08863)

MALABARBA. – Ai Ministri della difesa e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

il Polo di mantenimento pesante Nord di Piacenza attraversa da tempo un difficile rapporto tra i rappresentanti sindacali dei dipendenti, che sono civili, e il Direttore militare, generale Taddei, in particolare da quando questi ha assunto la direzione dello stabilimento, come già era stato evidenziato con precedenti interrogazioni;

nonostante le promesse di ripristino di normali relazioni sindacali, evitando pretestuose iniziative di trasferimento di delegati e rendendosi disponibile al contrario al confronto con le rappresentanze sindacali unitarie dello stabilimento, il Direttore non si è presentato ad alcun incontro da almeno un anno e mezzo e le stesse relazioni con i rappresentanti sindacali sono interrotte da oltre sei mesi;

recentemente il Direttore ha introdotto l'obbligo di partecipazione per tutti i dipendenti ad assemblee da lui convocate, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari, su temi di stretta competenza della contrattazione, secondo il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (si vedano, a titolo esemplificativo, i comunicati del 21 e 29 aprile 2005, in possesso dell'interrogante);

in tali assemblee è stabilito, tramite ordine scritto, l'ordine di partecipazione e di ascolto e il divieto assoluto d'intervento da parte dei lavoratori al fine di porre domande o argomentare opinioni;

considerazioni o quesiti devono essere al più formulati per iscritto e inoltrati allo stesso direttore,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tali procedure autoritarie, che violano le più elementari norme di relazione sindacali, oltre che apparire giustamente provocatorie agli occhi dei lavoratori;

se non ritengano di acquisire dati e informazioni sulla situazione interna al Polo di Piacenza, sentendo in primo luogo le organizzazioni sindacali territoriali di categoria e le rappresentanze sindacali unitarie;

se non giudichino di dover disporre l'immediata sospensione di dette assemblee, convocate dalla controparte dei lavoratori, con partecipazione ed ascolto obbligatori, tipici di regimi autoritari e realizzati nel nostro Paese solo durante il ventennio fascista.

(4-08864)

FABRIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che in base all'articolo 1 della legge 2 agosto 2004, n. 210, «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire», il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili;

che nel corso della seduta del 18 febbraio 2005 il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo attuativo della legge «Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire in attuazione della legge 2 agosto 2004, n. 210»;

che ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo attuativo della legge 2 agosto 2004, n. 210, è previsto che, all'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, il costruttore è obbligato a consegnare all'acquirente una fideiussione di importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento;

l'articolo 3 del succitato schema di decreto legislativo attuativo impone al costruttore dell'immobile di contrarre una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile derivanti da rovina totale o parziale, da gravi difetti costruttivi delle opere, da vizio del suolo o difetto della costruzione;

l'articolo 11 dello schema di decreto legislativo prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti dei beni immobili, al fine di assicurare un indennizzo agli acquirenti che abbiano subito la perdita di somme di denaro o di altri beni senza conseguire il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su immobili oggetto di accordo negoziale con il costruttore ovvero l'assegnazione in proprietà o l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su immobili da costruire per iniziativa di una cooperativa;

ai sensi dell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo è prevista inoltre l'istituzione di un contributo obbligatorio a carico del costrut-

tore, finalizzato al finanziamento del Fondo di solidarietà per gli acquirenti dei beni immobili da costruire;

considerato:

che l'onere di tali misure, che ricade totalmente sui costruttori, può essere quantificato attorno al 7-8% del valore dell'immobile, gravando inevitabilmente sul costo dei fabbricati, che sconta già la penalizzazione di diverse normative di natura tributaria, ambientale e legate al rispetto delle norme sulla sicurezza;

che il mercato immobiliare, oramai vicino alla saturazione, è attualmente caratterizzato da una notevole lievitazione dei prezzi, le cui cause sono ascrivibili a logiche e comportamenti non sempre legati al valore economico dei beni,

si chiede di sapere come valuti il Governo l'opportunità di promuovere una modifica dello schema di decreto legislativo attuativo della legge 2 agosto 2004, n. 210, in modo tale da accogliere talune proposte alternative in grado di garantire le precipue finalità per le quali è nato il provvedimento e senza incidere eccessivamente sulle capacità finanziarie delle imprese costruttrici o sullo stesso potenziale acquirente.

(4-08865)

VERALDI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

due associazioni fortemente attive nel tessuto sociale di Catanzaro, «Catanzaro nel Cuore» e «Fare verde», hanno lanciato un appello affinché venga istituito un commissariato di pubblica sicurezza nel quartiere di Catanzaro Lido;

nel quartiere si verificano ormai da tempo gravi fenomeni di grande e piccola criminalità che mettono a grave rischio la sicurezza della cittadinanza, ponendo problemi alla stessa ordinata convivenza civile;

la preoccupazione da parte della popolazione e delle istituzioni locali si fa sempre più forte e l'istituzione di un Commissariato potrebbe restituire tranquillità e serenità ai cittadini;

il Governo di centro-destra non ha mai investito sulla sicurezza dei cittadini: negli ultimi due anni ha imposto tagli del 25 per cento alla spesa relativa alla pubblica sicurezza; sono stati ridotti del 10,33% i fondi per la formazione e l'addestramento delle forze di polizia, del 73% quelli destinati ai mezzi operativi e strumentali, una voce che comprende tra l'altro l'acquisto e la manutenzione degli apparati tecnologici, l'equipaggiamento, l'armamento e il vestiario di polizia e carabinieri, il riscaldamento delle caserme, la manutenzione dei mezzi,

si chiede di sapere se non si ritenga di assumere le iniziative più idonee per garantire la sollecita istituzione di un Commissariato di pubblica sicurezza presso il quartiere di Catanzaro Lido.

(4-08866)

SCALERA. – *Ai Ministri della salute e delle attività produttive.* – (*Già 2-00708*)

(4-08867)

CORTIANA. – *Ai Ministri della giustizia e per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

in data 6 giugno 2005 la polizia postale, nell'ambito dell'operazione «Pastore abruzzese», ha identificato, stando a fonti giornalistiche, oltre 100.000 utenti che scaricavano contenuti attraverso il *server* «Cuc-ciolandia», la cui attività è proseguita per circa un anno e mezzo;

l'operazione ha preso le mosse da una segnalazione della Federazione per la pirateria musicale circa l'esistenza di una rete che si occupava di pirateria, non solo musicale, ma anche di programmi cinematografici e programmi per *computer*;

gli investigatori hanno dichiarato che l'accesso a questa rete non era libero ma i nuovi clienti dovevano essere innanzitutto conosciuti dai gestori, cosa negata pubblicamente dai gestori del *server*. Il sito «Cucciolandia», apparentemente dedicato ad attività cinofile, risultava gestito da una persona di Sulmona (L'Aquila);

su disposizione della Procura di Sulmona sono stati eseguiti 54 decreti di perquisizione e segnalati i gestori dei *server* e gli utenti che svolgevano questa attività in modo professionale, mettendo a disposizione un numero di *file* elevato;

l'operazione «Pastore abruzzese» ha portato al sequestro, in tutta Italia, di 8.075 CD Rom (contenenti programmi per PC, giochi per *Playstation*, film e opere musicali), 616 DVD, 535 altri tipi di supporti, PC fissi e portatili completi di periferiche, 36 masterizzatori per CD Rom e DVD, 7 apparecchiature per il collegamento in rete e un telefono cellulare con *sim-card*;

rilevato che:

le 55 persone indagate, secondo una dichiarazione di alcuni degli indagati stessi, non tenevano un *server* di Cucciolandia, ma una cinquantina di loro erano solo connesse al *server* medesimo. Il massimo numero di utenti che hanno utilizzato il *server*, stando alle dichiarazioni di alcuni indagati, è stato 13.000 e non 100.000. Come detto, i *server* non erano a registrazione e soprattutto i programmi erano settati in modo tale che non si potesse vedere ciò che un utente condivide e che non si potesse scambiare alcun tipo di *file*;

le 55 persone sono state indagate per aver violato la normativa sul diritto d'autore, scaricando canzonette e film da Internet, e si scopre che le contestazioni sono sbagliate: infatti agli indagati sono stati contestati gli articoli 171-*bis* e *ter*, e il reato di associazione a delinquere. Ma si dà il caso che l'articolo 173-*ter* sia stato modificato solo pochi mesi fa, con la legge 43/2005, e se prima prevedeva che fosse sanzionabile penalmente chi anche solo detenesse un *file* di quel tipo, oggi è sanzionabile solo chi ne trae lucro, cioè lo vende, cosa non contestata agli indagati,

si chiede di sapere:

se, nel rispetto delle autonomie istituzionali, i Ministri coinvolti siano a conoscenza della situazione e quali azioni intendano mettere in campo, visto che in questo caso vengono contestati reati che non esistono più nel nostro ordinamento;

se il Ministro della giustizia non ritenga necessario inviare una ispezione al fine di verificare la situazione presso il Tribunale di Sulmona, al fine di comprendere cosa abbia portato a contestare un reato che non è previsto nel nostro ordinamento.

(4-08868)

PAPANIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che è giunta notizia della cancellazione, fino al prossimo 23 settembre, della tratta navale Trapani – Cagliari da parte della società Tirrenia;

che, pur apprezzando l'intenzione della società di navigazione di sostituire il traghetto con un'altra nave più conforme alle esigenze degli operatori, non si può condividere la scelta di sospendere i collegamenti e, cosa ancora più grave, di farlo in un periodo dell'anno in cui c'è maggior traffico;

che la tratta Trapani-Cagliari è di fondamentale importanza per l'economia della Sicilia;

che, a distanza di un anno, il problema dei collegamenti è ancora sul tappeto a causa di una società che, approfittando di un servizio essenziale, impone alla Provincia di Trapani le sue esigenze, che difficilmente si sposano con quelle degli utenti,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare per scongiurare la chiusura dei collegamenti Trapani-Cagliari.

(4-08869)

MALABARBA. – *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive.* – Premesso che:

la Sardegna è sottoposta ad una presenza militare qualitativamente e quantitativamente superiore all'insieme delle altre regioni italiane;

in questa regione risultano asservite a fini militari ampie zone di territorio, pari a 37.374 ettari, di cui 23.766 demanio e 13.608 servitù militare (mentre le aree di servitù a mare superano la superficie dell'intera Sardegna), nelle quali sono interdette per gran parte dell'anno molte delle normali attività umane ed economiche, ivi comprese, nelle vaste porzioni di mare prospicienti le zone di esercitazione, quelle di ancoraggio e pesca;

attraverso specifiche iniziative adottate dalla Giunta regionale è stata manifestata al Governo la necessità di procedere alla riapertura del confronto finalizzato alla ridefinizione complessiva della presenza militare in Sardegna, sia sotto il profilo della quantità che delle modalità di utilizzo del territorio e degli spazi marini ed aerei prospicienti gli insediamenti militari esistenti, nonché in relazione ai necessari interventi di bonifica delle zone adibite a poligono;

il Governo non ha ancora fornito una formale dichiarazione di disponibilità ad affrontare con l'urgenza e i contenuti necessari tale ridefinizione complessiva dei gravami militari in Sardegna;

anche dal punto di vista dell'attuazione degli interventi in materia di indennizzo economico verso i lavoratori e le comunità locali colpite dalle procedure di interdizione adottate nei periodi di esercitazione, sempre più lunghi, in particolare per quanto attiene le attività di ancoraggio e pesca nella zona di Capo Teulada, si registrano tempi e modalità di attuazione inadeguati nella erogazione degli indennizzi, peraltro previsti dalla relativa legge nazionale in misura insufficiente;

la proposta integrativa del protocollo Ministero della difesa-Regione Autonoma della Sardegna del 9 agosto 1999 risulta a giudizio dell'interrogante inadeguata sotto diversi profili, e in particolare in relazione alle operazioni di bonifica delle zone compromesse, della ampiezza degli spazi interdetti e della durata dei periodi di inibizione;

l'inadeguatezza del predetto protocollo proposto e la pretesa del competente Ministero di formularne i contenuti, senza una preventiva congiunta e condivisa valutazione con la Regione, aggraverebbe la condizione dei lavoratori del mare interessati agli indennizzi, indebolendo le richieste più volte avanzate dalla Regione della drastica riduzione degli spazi interdetti e di bonifica delle porzioni di mare e di territorio teatro di esercitazioni militari,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano intraprendere ogni necessaria azione, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e delle rappresentanze dell'intera società sarda, per la ridefinizione complessiva della presenza militare in Sardegna, sia sotto il profilo della quantità che delle modalità di utilizzo del territorio e degli spazi marini ed aerei prospicienti i poligoni e gli insediamenti militari, nonché in relazione agli urgenti e necessari interventi di bonifica delle zone teatro di esercitazioni;

se non ritengano, altresì, di intervenire, per quanto di competenza, in merito alla specifica situazione dei pescatori di Teulada e Sant'Anna Arresi, al fine di garantire agli stessi il libero esercizio dell'attività di pesca e il reddito da lavoro a cui hanno legittimo diritto, che non può essere sostituito da nessuna forma di indennizzo economico.

(4-08870)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-02152, del senatore Tonini, sull'azienda Europa Metalli S.p.a.

